



**BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**VIGILANZA BANCARIA**

## Modulo per la presentazione dei commenti

Consultazione pubblica sull'Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL)

Ente/società

Associazione Bancaria Italiana (ABI)

Referente

Sig./Sig.ra

[REDACTED]

Nome

[REDACTED]

Cognome

ABI

Indirizzo e-mail

[REDACTED]

Telefono

[REDACTED]

Contrassegnare la casella se non si desidera che i propri dati personali siano pubblicati.

**Commenti di carattere generale**

Per i commenti di carattere generale si veda il file pdf allegato (e-mail inviata, per conto di ABI, da [REDACTED])

[REDACTED]

## Modulo per la presentazione dei commenti

### Consultazione pubblica sull'Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL)

Si prega di inserire tutte le osservazioni in questo elenco, adottando i seguenti accorgimenti:

- ogni commento deve avere per oggetto un solo tema
- ove opportuno indicare articolo/capitolo/paragrafo pertinente
- per ogni commento precisare se si tratta di una proposta di modifica, chiarimento o soppressione

**Termine:** 8 dicembre 2017

ID	Capitolo	Paragrafo	Pagina	Tipo di commento	Commento dettagliato	Illustrare brevemente i motivi per i quali il commento debba essere preso in considerazione	Nome dell'autore del commento	Dati personali
1	1 - Contesto generale	1	2	Chiarimento	L'adozione di ulteriori requisiti prudenziali e di vigilanza dovrebbe essere attentamente considerata e attuata solo dopo un'approfondita analisi d'impatto che dovrebbe prendere in considerazione anche le misure di riduzione del rischio che entreranno, a breve, in vigore. L'Addendum propone un accantonamento prudenziale automatico per le esposizioni deteriorate. La BCE giustifica i nuovi requisiti affermando che "servono a rafforzare il bilancio delle banche consentendo loro di concentrarsi sul proprio core business, in particolare sui prestiti all'economia". Non condividiamo questa affermazione che non è supportata da evidenze empiriche o statistiche robuste.	Assenza di un'analisi di impatto delle nuove misure proposte.	ABI,	Publish
2	1 - Contesto generale	1	2	Modifica	A causa della loro prociclicità, le misure proposte nell'Addendum - se non modificate - avrebbero delle gravi conseguenze sull'attività creditizia poiché presumibilmente: i) favorirebbero l'erogazione del credito solo ai clienti con rating elevato (cosiddetto cherry picking), ovvero a controparti con un livello di solvibilità assai elevato; ii) limiterebbero la concessione di nuovo credito alle famiglie e; iii) in particolare, comporterebbero la definizione da parte delle banche di un plafond massimo di prestiti non garantiti erogabili alle PMI, a causa del costo del capitale (effetto implicito degli assorbimenti patrimoniali imposti dalla vigilanza) particolarmente penalizzante che interesserebbe questo tipo di esposizioni creditizie in caso di un'inversione inattesa del ciclo creditizio; iv) costringerebbero le banche a trasferire ai propri clienti i costi più elevati derivanti dagli assorbimenti patrimoniali imposti dalla vigilanza; v) causerebbero un aumento generale dei tassi di interesse pagati dai clienti a basso rating (famiglie e PMI).	Impatto sull'attività creditizia e sull'economia.	ABI,	Publish
3	1 - Contesto generale	1	2	Modifica	A parità di altri fattori l'Addendum costituisce un incentivo ad attivare velocemente le azioni di recupero precludendo subito ogni possibilità alle imprese in difficoltà temporanee di riprendersi. Le Banche saranno incentivate a ridurre i tentativi (ivi incluse le misure di forbearance) per far rientrare in bonis i clienti che sono in una situazione di temporanea difficoltà con impatti rilevanti sull'economia reale. Un provvedimento "tecnico" di questa portata rischia di avere un profondo impatto sull'economia reale di alcuni paesi dell'eurozona.	Profondo impatto sull'economia reale di alcuni Paesi dell'Eurozona.	ABI,	Publish

	1 - 4 Contesto generale	1	2 Modifica	<p>Le linee guida pongono l'accento sulla necessità di effettuare accantonamenti e cancellazioni per i crediti deteriorati in modo tempestivo, al fine di contribuire a rafforzare i bilanci bancari e permettere agli intermediari di concentrarsi (nuovamente) sull'attività principale, costituita in particolare dal finanziamento dell'economia.</p>	<p>L'applicazione di accantonamenti minimi basati esclusivamente su vintage e garanzie, produrrà un effetto distorsivo sull'intera economia, rendendo necessario un irrigidimento delle politiche creditizie delle banche, le quali saranno orientate ad erogare finanziamenti soltanto a controparti con un livello di solvibilità assai elevato (rating eccellenti), assistiti da garanzie eligibili. Chi non avrà queste caratteristiche rischierà di essere escluso dall'accesso al credito, con grave danno per l'intera economia. Inoltre, con accantonamenti minimi che arrivano sino al 100% del credito, sarà impossibile correlare un'eventuale disponibilità delle banche a finanziarie anche controparti meno performanti, perché con i limiti imposti dalle normative sull'usura non ci sarebbero condizioni capaci di coprire il relativo rischio di credito. Correlare gli accantonamenti minimi (fino alla quota del 100%) alle garanzie contraddice un principio creditizio fondamentale, che prevede che la concessione del credito sia legata alla capacità restituitiva della controparte in termini di flussi economici prodotti, relegando la garanzia ad elemento accessorio.</p>	ABI,	Publish
--	-------------------------------	---	------------	---	--	------	---------

	1 - 5 Contesto generale	1	2	Modifica	Le aspettative si basano sulla durata del lasso di tempo in cui un'esposizione è classificata come deteriorata nonché sulle garanzie reali detenute (ove presenti).	L'utilizzo dei due criteri indica i per gli accantonamenti minimi dall'Addendum, che di fatto "ammortizzano" la posizione fino al 100% in modo lineare per gli anni considerati, porta alla completa sconfezione dei modelli di rating interni, promossi dalla normativa e validati dalla Vigilanza, e che hanno comportato investimenti importanti da parte del sistema bancario. All'interno del sistema di rating un'importanza particolare riveste il modello di LGD, che esprime in modalità statistica la perdita presunta per la banca sulla singola controparte al momento del default (o viceversa la capacità di recupero). L'indicazione di giungere in un periodo di anni, 2 o 7, alla copertura completa del credito, sconfessa la reale attività svolta dalla banca nel tempo in termini di capacità di recupero e quindi di accantonamenti prudenziali, come richiesto dai principi contabili. Inoltre l'utilizzo di criteri quali il vintage e le garanzie per determinare gli accantonamenti prudenziali mette in discussione anche la metodologia going-gone indicata nella Guidance NPL, che si basa principalmente sui flussi di cassa e sulla possibilità per la controparte di proseguire la propria attività. La sovrapposizione delle due metodologie, una che incide a conto economico, l'altra a stato patrimoniale, risulta comunque contraddittoria nei principi cardine sottostanti, ovvero nella prosecuzione dell'attività aziendale: un accantonamento al 100% indica implicitamente che la stessa cesserà di esistere, già dopo 2 anni (se chirografaria).	ABI,	Publish
	1 - 6 Contesto generale	1	2	Soppressione	Quanto disciplinato nell'Addendum NPL è in contrasto con la normativa prudenziale (derivante dagli accordi di Basilea). Introdurre livelli di accantonamento che prevedono il sostanziale azzeramento delle esposizioni NPE con il progressivo passare del tempo, contrasta nettamente con la possibilità (riconosciuta da CRD IV e CRR e rafforzata dall'introduzione del principio contabile IFRS9) per le banche di stimare internamente (anche mediante l'utilizzo di rilevanti fattori di prudenzialità) le perdite attese ed inattese. Si richiede pertanto di ritirare la proposta.	Assenza di coerenza tra l'Addendum ed il complessivo disegno regolamentare nato dagli accordi di Basilea e recepito nell'Unione Europea con CRD IV \ CRR.	ABI,	Publish

7	1 - Contesto generale	1	2	Chiarimento	<p>L'Addendum, come concepito nella proposta in consultazione, appare muoversi oltre il quadro normativo esistente, interviene e produce effetti giuridici obbligatori senza alcun coordinamento con le altre istituzioni europee e senza tenere in debita considerazione alcune delle misure normative già in cantiere a livello dell'Unione Europea. L'Ecofin ha chiesto alla Commissione di lavorare sulle politiche di accantonamento degli NPL, mentre la BCE è intervenuta innovando ed integrando normative e indirizzi già presenti con requisiti simili applicabili dal 1° gennaio 2018, con un alto rischio di sovrapposizione dei requisiti ed incertezza nelle politiche di accantonamento. A tale riguardo, si nota che la formulazione della Relazione del Sottogruppo del Comitato dei Servizi Finanziari del Consiglio (31 maggio 2017) è di per sé la prova del fatto che L'Addendum, proposto in consultazione, si colloca al di fuori del campo di azione della Vigilanza BCE. In effetti, la Relazione esplora una serie di opzioni politiche che potrebbero essere avanzate dalle Istituzioni Europee per lo smaltimento degli NPL, specificando che il Meccanismo di Vigilanza Unico Europeo (BCE - SSM) può chiedere gli adeguamenti opportuni nell'ambito delle misure di Pillar 2 (approccio individuale sulla singola banca). Nel caso in cui, in futuro, si volesse attribuire qualsiasi potere macroprudenziale all'SSM (e.g. specific provisioning quantitative targets) bisognerebbe modificare l'art. 104 della direttiva 2013/36/UE CRD IV, con una procedura normativa di rango primario. È da sottolineare che nel quadro della revisione del pacchetto della CRD IV in corso non è stato finora presentato alcun emendamento al riguardo.</p>	Sovrapposizione dei poteri di vigilanza e legislativi che mina la certezza del diritto - alto rischio di sovrapposizione dei requisiti e incertezza nelle politiche di accantonamento.	ABI,	Publish
8	2 - Aspetti generali	2.1	3	Soppressione	<p>Dato il termine fissato per la presente consultazione, consideriamo inapplicabile l'entrata in vigore dei nuovi requisiti a partire dal 1° gennaio 2018, poiché le banche non avrebbero il tempo necessario per gestire l'impatto delle nuove misure e modificare, conseguentemente, le proprie strategie interne di gestione dei crediti deteriorati. Considerando che la consultazione si chiuderà alla fine del 2017 e che l'Addendum dovrebbe entrare in vigore subito dopo la sua pubblicazione, le banche non avrebbero il tempo necessario per gestire l'impatto delle nuove misure e modificare le strategie di gestione interna degli NPL, poiché non viene concesso alcun periodo transitorio per il graduale adeguamento ai nuovi requisiti.</p> <p>Siamo fortemente in disaccordo con tale approccio e al riguardo ci aspetteremmo che qualsiasi nuova misura di accantonamento debba essere applicata solo ai crediti erogati dopo il 1° gennaio 2018, in linea con il piano d'azione sugli NPL approvato dall'Ecofin.</p>	Applicabilità	ABI,	Publish
9	2 - Aspetti generali	2.1	3	Modifica	<p>Le misure proposte sono rivolte a tutte le istituzioni creditizie vigilate con sede nell'Area dell'euro sottoposte alla vigilanza diretta della BCE. Tenendo in considerazione le prossime misure, attualmente in fase di esame, da parte della Commissione Europea che riguarderanno l'intera area dell'UE, l'SSM con il suo intervento rischia di frammentare il mercato unico, creando in tal modo una disparità di trattamento tra le banche dell'Area dell'euro e quelle non appartenenti a tale area. Non condividiamo un simile approccio.</p>	Ambito dell'applicazione geografica dell'Addendum - Creazione di una disparità di trattamento tra le banche dell'Area dell'euro e quelle non appartenenti a tale area.	ABI,	Publish
10	2 - Aspetti generali	2.1	3	Chiarimento	<p>Si chiedono chiarimenti sull'applicazione dell'Addendum ai gruppi bancari – sottoposti alla vigilanza diretta della BCE - con filiali in giurisdizioni al di fuori dell'Area dell'euro.</p>	Ambito di applicazione geografica dell'Addendum.	ABI,	Publish

11	2 - Aspetti generali	2.1	3	Modifica	<p>La BCE afferma che l'Addendum è applicabile agli NPL classificati come tali da gennaio 2018, data a partire dalla quale saranno applicate le nuove misure di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate. Sebbene la BCE ritenga che le nuove disposizioni non siano retroattive, di fatto i livelli minimi di accantonamento si applicano agli NPL classificati come tali a partire da gennaio 2018, potendo interessare potenzialmente anche lo stock dei finanziamenti in essere, nel caso di passaggio di vecchi crediti in bonis alla categoria dei deteriorati.</p>	<p>Ambito di applicazione - L'Addendum ha un effetto retroattivo, poiché considera gli NPL classificati come tali a partire dal 1 ° gennaio 2018, mentre dovrebbe, eventualmente, essere applicato solo ai nuovi crediti concessi a partire dalla data di applicazione.</p>	ABI,	Publish
12	2 - Aspetti generali	2.1	3	Modifica	<p>Prevedere che le disposizioni dell'Addendum non si applicano ai crediti deteriorati acquistati dalle banche, ma solo a quelli "originari".</p>	<p>Il valore di acquisto (e iscrizione a bilancio) dei crediti deteriorati oggetto di acquisizione presenti nel bilancio di un operatore specializzato nell'acquisto di NPL incorpora la migliore stima di tempi e valori di recupero per ogni singola posizione, calcolata con criteri analitici, che tengono conto della specificità delle singole posizioni/portafogli e che sono pertanto più puntuali rispetto a parametri fissi definiti a livello regolamentare avendo a riferimento l'attività delle banche "tradizionali".</p>	ABI,	Publish
13	2 - Aspetti generali	2.3	5.6	Modifica	<p>La BCE non fornisce alcuna informazione sugli elementi oggetto sui quali la base è stata definita la calibrazione della proposta (accantonamento prudenziale del 100% in 2 anni per le esposizioni non garantite e in 7 anni per le esposizioni garantite), che penalizzano, soprattutto, la concessione dei prestiti non garantiti, limitando il core business delle banche.</p> <p>In particolare, non condividiamo la scelta di non considerare la durata dei procedimenti giudiziari nell'impostazione del calendar provisioning; le banche non dovrebbero essere ritenute responsabili per la durata dei procedimenti, che sono al di fuori del loro controllo. Peraltro, alcuni Stati Membri stanno attualmente affrontando questo problema ed il beneficio delle riforme adottate sarà evidente a breve.</p> <p>Nel frattempo, qualora questo approccio non fosse rivisto, la Vigilanza BCE dovrebbe almeno concedere delle deroghe temporanee all'applicazione del sistema di adeguamento automatico degli accantonamenti qualora le Autorità Nazionali Competenti (NCAs) che fossero in grado di fornire, tramite un'analisi oggettiva, la prova che le scadenze di 2/7 anni non sono appropriate, dal momento che le esposizioni deteriorate possono essere recuperate in un lasso di tempo più breve o più lungo.</p> <p>Infine, il riferimento fatto dalla BCE all'applicazione dell'art.3 della CRR per il calcolo degli accantonamenti prudenziali delle banche non è chiaro. Infatti, secondo l'Addendum sembra che l'applicazione dell'art. 3, della CRR sia obbligatoria, mentre nella FAQ viene presentata come "alternativa", ma comunque imposta dalla BCE. Entrambe le interpretazioni sembrano contrastare con quanto sancito dalla CRR che accorda, invece, alle banche la possibilità di rafforzare il capitale sulla base di proprie valutazioni. La proposta, così concepita, si tradurrebbe in un requisito di Pillar 1 stabilito dalla BCE, che non ha invece competenza in materia, in quanto legittimata unicamente a chiedere adeguamenti di capitale tramite misure di Pillar 2.</p>	<p>Calibrazione dei livelli minimi di accantonamento prudenziale.</p>	ABI,	Publish

14	2 - Aspetti generali	2.3	5.6	Chiarimento	<p>Le guidance NPE identificano chiaramente la necessità di attivare presidi organizza ivi dedicati per la gestione dei crediti deteriorati (unità di work-out) in base al ciclo di vita degli NPL. L'unità che gestisce i crediti al momento del passaggio a default, ha, come obiettivo, quello di accelerare il processo di gestione di questi crediti attraverso un approccio proattivo, utilizzando lo strumento della ristrutturazione ovvero della concessione di misure di forbore, al fine di facilitare il ritorno in bonis dei debitori in stato di insolvenza. Questo tipo di concessione prevede sempre anche la concessione di tempo per consentire alla controparte di uscire dal proprio stato di crisi. La definizione di queste misure è in contraddizione con la previsione di un backstop al termine dei 2 o dei 7 anni e con la necessità di evitare un cliff-effect alla scadenza dei periodi indicati, dal momento che la concessione di misure di forbore o di ristrutturazione ipotizza sempre la risoluzione dello stato di crisi (ovviamente si postula che deve essere monitorato il rispetto dei piani e il raggiungimento degli obiettivi definiti) e quindi la concreta aspettativa che si possano attenuare le perdite. In questi ambiti, quindi, le misure di backstop dovrebbero essere subordinate all'assenza di azioni gestionali volte a sanare le situazioni di crisi ovvero al recupero tempestivo delle ragioni di credito. In alternativa, la scadenza dei termini dovrebbe essere sospesa nel momento in cui le azioni gestionali di sostegno vengono concesse e risultano efficaci.</p>	Disallineamenti tra NPL Guidance and calendar provisioning.	ABI,	Publish
15	2 - Aspetti generali	2.3	5	Modifica	<p>Sul funzionamento dei livelli minimi di accantonamento e sul calcolo degli elementi di capitale accantonati dalla banca, riteniamo che la proposta della Vigilanza BCE non tenga adeguatamente conto che, per quanto riguarda gli accantonamenti contabili, le banche ottengono una detrazione fiscale dal reddito imponibile, cosa che invece non accade per le banche che applichino le deduzioni dai fondi propri ai sensi dell'art. 3 del CRR.</p> <p>Dovrebbe pertanto essere introdotto un meccanismo correttivo che assicuri che rettifiche contabili e prudenziali (deduzioni dirette dal patrimonio di vigilanza) abbiano uno stesso impatto netto fiscale.</p> <p>Senza il correttivo suggerito, gli accantonamenti addizionali necessari a raggiungere un accantonamento prudenziale pari al 100% sarebbero dedotti integralmente dal CET 1 senza alcun beneficio fiscale, per cui l'impatto finale sul capitale supererebbe quello che si genererebbe con un'analoga operazione condotta agendo contabilmente sul conto economico. Di conseguenza, verrebbe applicato un trattamento diverso tra le banche che non presentano livelli di accantonamenti sufficienti rispetto ai limiti indicati nella proposta e le altre.</p> <p>Per le ragioni sopra esposte, le deduzioni di CET 1 dai fondi propri, conformemente all'articolo 3 della CRR, dovrebbero essere effettuate al netto di eventuali benefici fiscali.</p>	<p>Giustificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se gli accantonamenti divengono perdite effettive allora la banca le registrerà nel proprio conto economico con i relativi effetti fiscali</li> <li>• nel caso contrario, di accantonamenti eccessivi rispetto alle perdite realizzate, la deduzione dal patrimonio di vigilanza si sarebbe in ogni caso rivelata eccessiva e dunque non si porrebbe il caso di rettifiche inadeguate: esse sarebbero invece eccessive rispetto alla reale evoluzione del credito</li> </ul>	ABI,	Publish

16	2 - Aspetti generali	2.3	5.6	Chiarimento	Nelle Linee Guida NPL si fa specifico riferimento allo strumento della radiazione contabile quale meccanismo contabile per ridurre il valore degli NPE nel caso sia giudicata irrecoverabile una parte del credito vantato. Si chiede di capire se accantonamenti e write-offs hanno la stessa natura e possono essere considerati simili al fine di evitare la formazione di stock di NPE poco coperti. Se sì, si chiede di chiarire il diverso trattamento riservato ai write-offs nelle Guidances sugli NPLs rispetto alle prassi utilizzate nei processi di validazione dei Modelli IRB da parte della Vigilanza. Da un lato, infatti, le radiazioni sono uno strumento incentivato anche dai principi contabili IFRS9, dall'altro le stesse modalità di cancellazione dei crediti non possono essere considerate ai fini del calcolo dello shortfall (di cui all'art 159 CRR), dal momento che in questo ambito si fa riferimento alla Q&A EBA 2014_1064 che associa al write-offs il concetto di rinuncia tombale alle ragioni di credito.	Rilevanti disallineamenti tra Regolamento Europeo 575/2013; NPL Guidance; Addendum NPL; Q&A EBA.	ABI,	Publish
17	2 - Aspetti generali	2.3	5.6	Modifica	Il sistema proposto non solo va oltre i principi contabili (come peraltro riconosce la stessa Vigilanza BCE in tutto il documento), ma non è in linea con i principi contabili internazionali e con quelli applicati a livello individuale. La stessa Commissione Europea, nella comunicazione sul completamento dell'Unione bancaria pubblicata l'11 ottobre 2017, ha chiarito che l'autorità di vigilanza può agire sui livelli degli accantonamenti: "within the limits of the applicable accounting framework and to apply the necessary adjustments (deductions and similar treatments) in case, for example, accounting provisioning is not sufficient from a supervisory perspective". Pertanto, sollecitiamo la Vigilanza BCE a rivalutare l'applicabilità dell'Addendum, e stabilire il livello minimo degli accantonamenti caso per caso, in linea con i principi contabili, tenuto anche conto della prossima introduzione dell'IFRS9.	Regime contabile ed interazione con il principio IFRS 9.	ABI,	Publish
18	2 - Aspetti generali	2.3	6	Chiarimento	Al punto 3 a) viene precisato come, in alcuni casi, sia possibile discostarsi dai livelli minimi di accantonamento, ad esempio quando il debitore effettua, in modo verificabile, regolari pagamenti parziali che corrispondono a una frazione significativa dei pagamenti originariamente stipulati per contratto. Si richiede di specificare in modo chiaro il concetto di "frazione significativa".	Una definizione maggiormente puntuale di pagamenti significativi rispetto a quelli originariamente praticati fuga sicuramente incertezze interpretative ed oggettività i comportamenti dell'industria bancaria. Riteniamo, ad esempio, che eventuali situazioni in cui, esistano degli accordi che canalizzano determinati flussi (es. affitti, contributi statali, ecc.) dal debitore direttamente all'intermediario debbano rientrare in tale fattispecie.	ABI,	Publish
19	2 - Aspetti generali	2.3	6	Chiarimento	L'SSM dovrebbe fornire un elenco dettagliato degli scostamenti ritenuti accettabili rispetto al contenuto dell'Addendum	In caso di mancata accettazione da parte dell'SSM di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni dell'Addendum, le banche potrebbero essere chiamate ad aggiustamenti in grado di generare un incremento ripieno degli accantonamenti (cliff effects). Al fine di evitare potenziali disallineamenti tra banche e SSM e nel trattamento delle singole banche, l'SSM dovrebbe pubblicare un documento che illustri in modo dettagliato quali fattori ("evidenze") possono essere accettabili e quali no come determinanti di eventuali scostamenti	ABI,	Publish



20	3 - Definizioni	3.1	7	Modifica	Un sistema automatico di rettifiche può avere delle conseguenze negative insidierose sul funzionamento dei mercati secondari di crediti deteriorati. Il valore contabile degli NPL iscritto a bilancio sarebbe chiaramente fuorviante. Inoltre, il rischio è che le banche siano costrette a cedere con urgenza il proprio portafoglio di crediti deteriorati a delle date predeterminate, consentendo, dunque, agli acquirenti di imporre prezzi scontati. A tale proposito, vanno ricordate le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per affrontare gli NPL in Europa, pubblicato l'11 luglio 2017, che ha chiaramente stabilito l'obiettivo di "(...) evitare effetti destabilizzanti sulle cessioni massive di [NPL]".	Un sistema automatico di rettifiche, insieme all'obbligo di pubblicazione annuale di informazioni sugli NPL in base alla loro età (vintage), potrebbe ostacolare lo sviluppo di un mercato secondario degli NPL, fornendo informazioni fuorvianti al mercato e ponendo le banche in una situazione di svantaggio competitivo, nel momento in cui si trovasse a negoziare le cessioni di portafogli di NPL.	ABI,	Publish
21	3 - Definizioni	3.1	7	Modifica	Si propone di attivare l'avvio del calcolo dell'anzianità (vintage) non dalla classificazione a NPE, ma dal giorno della risoluzione contrattuale, ovvero comunque dal giorno di avvio delle azioni legali di recupero (pignoramento). Infatti con tale azione la banca entra nell'effettiva fase di recupero del credito vantato. Una tempistica predeterminata e un target di copertura in ogni caso fissato al 100% indurrebbe la banca, pressata dagli ingenti assorbimenti patrimoniali, a limitare le ristrutturazioni dei finanziamenti e il conseguente "periodo di cura" del credito. La modifica proposta sarebbe inoltre maggiormente coerente con il processo di recupero dei crediti. Infatti, è dalla risoluzione contrattuale, ovvero dal presupposto giuridico con il quale il debitore decade dal beneficio del termine, che inizia la vera e propria attività di recupero del credito per via giudiziaria o stragiudiziale. Sono evidenti le ripercussioni per il tessuto economico e anche il deterioramento del rapporto banca/impresa.	La modifica proposta sarebbe maggiormente coerente con il processo di recupero dei crediti.	ABI,	Publish

22	3 - Definizioni	3.1	7	Modifica	<p>Secondo la BCE, la classificazione delle NPE adottata nell'Addendum è in linea con la definizione di NPLs dell'EBA (EBA ITS / 2013/03) e applica lo stesso trattamento alle posizioni classificate come "inadempienze probabili" (UTP) e "scadute" (past-due).</p> <p>In primo luogo, non è stato valutato se sia appropriato o meno applicare lo stesso trattamento alle inadempienze probabili e a quelle scadute, soprattutto perché, così com'è stato concepito, il trattamento proposto dalla BCE impedisce il rifinanziamento dell'UTP in corso di ristrutturazione. In secondo luogo, l'inserimento nel perimetro della proposta dei crediti oggetto di attività di forbearance e in particolare di ristrutturazione aziendale non sembra appropriato e se ne chiede l'esclusione dalla classificazione NPE nell'ambito dell'Addendum. In particolare, i piani di ristrutturazione o risanamento hanno come finalità quella del ripristino delle condizioni economico-patrimoniale-finanziarie necessarie alla continuità aziendale e alla sua permanenza sul mercato. In questa logica, la valutazione e la finalità della banca non è meramente volta al recupero del credito ma al più radicale risanamento aziendale in un arco temporale non necessariamente di breve termine. Tali posizioni sono inoltre soggette ad un monitoraggio specifico, intensificato e continua ivo nell'ot ica di valutare la regolarità di rispetto del piano contrattuale definito e di intercettare, e se possibile prevenire, eventuali segnali di nuovo deterioramento del profilo aziendale. Per queste motivazioni si ritiene opportuno l'esclusione delle operazioni di risanamento dal perimetro di applicazione dell'Addendum, qualora sia possibile dimostrare l'aderenza, la regolarità e il rispetto delle condizioni contrattuali definite.</p> <p>L'applicazione dei backstops indicati è sicuramente più aderente ad esposizioni nei confronti di soggetti la cui continuità aziendale è compromessa e la logica di valutazione del credito è guidata dal solo recupero e dal valore delle garanzie. Tale logica è applicabile solo alle posizioni per le quali si è provveduto alla risoluzione contrattuale e non anche a posizioni il cui piano di ristrutturazione è ancora at ivo e funzionante.</p> <p>L'applicazione delle misure previste dall'addendum porterebbe nel complesso ad una limitazione e disincentivazione delle ristrutturazioni e dei rilanci aziendali con conseguenti effetti nel tessuto economico/produttivo.</p>	Definizione di NPE soggette al conteggio del vintage.	ABI,	Publish
23	3 - Definizioni	3.1	7	Modifica	<p>Si propone di prevedere un periodo di "franchigia" per le posizioni non garantite per le quali la banca attiva l'acquisizione di garanzie per via giudiziaria (i.e. ipoteca giudiziale). Infatti, esiste un tempo tecnico per la "trasformazione" di un credito da non garantito a garantito. Evidenze empiriche portano a concludere come questo periodo può variare da pochi mesi (3/4) a qualche anno (3/4), specie quando si innestassero cause e/o opposizioni. In tal modo si previene la cancellazione (write-off) di posizioni chirografarie che potrebbero successivamente divenire garantite, senza più possibilità di effettuare una ripresa di valore da valutazione, a causa della fuoriuscita dall'attivo (derecognition). La Banca dovrebbe quindi solo attendere la liquidazione degli asset acquisiti a garanzia per realizzare una ripresa da incasso.</p>	In tal modo si previene il write-off di posizioni chirografarie che potrebbero successivamente divenire secured, senza più possibilità di effettuare una ripresa di valore da valutazione, a causa delle derecognition. La Banca dovrebbe quindi solo attendere la liquidazione degli asset acquisiti a garanzia per realizzare una ripresa da incasso	ABI,	Publish

24	3 - Definizioni	3.1	7	Chiarimento	Si richiede di chiarire il passaggio logico indicato nell'Addendum (Par. 3.1) che prevede l'evoluzione logica dei crediti classificati come "Unlikely-to-pay" verso il "Past-due", nel caso le azioni gestionali applicate ai crediti classifica i ad UTP non riescano ad impedire la formazione di uno scaduto superiore ai 90 giorni per impori i materiali. Tradizionalmente le banche Italiane classificano lo scaduto a 90 giorni le posizioni che presentano un grado di criticità inferiore a quelle classificate ad UTP. La norma sembra, invece, indicare tra gli UTP solo le posizioni che, pur non presentando ancora uno scaduto rilevante, sono ritenute insolventi, in quanto non già in grado di assolvere alle proprie obbligazioni.	Disallineamenti tra Regolamento Europeo 575/2013; NPL Guidance; Addendum NPL; Q&A EBA.	ABI,	Publish
25	3 - Definizioni	3.2	7, 8	Modifica	La proposta, nell'operare la distinzione tra crediti garantiti e crediti non garantiti, sembra fare riferimento esclusivamente al profilo "genetico" del credito, non prendendo espressamente in considerazione l'ipotesi di acquisizione di ulteriori garanzie attraverso accordi di natura stragiudiziale e/o lo svolgimento di azioni legali (ad es.: escussione delle garanzie personali con conseguente ottenimento di garanzie reali quali ipoteche giudiziali). ABI ritiene auspicabile la previsione di un correttivo in base al quale l'esposizione originariamente non garantita si consideri garantita se entro due anni dal momento in cui il credito viene classificato come deteriorato siano acquisite delle garanzie, sia per accordo tra le parti, sia mediante l'avvio di azioni legali.	Qualora non fossero valorizzate le garanzie "acquisite" mediante le azioni legali si correrebbe, infatti, il rischio di disincentivare politiche di gestione attiva degli NPL, volte all'acquisizione di nuove garanzie o a presidiare quelle esistenti, favorendo politiche indiscriminate di cartolarizzazione, cessione o cancellazione dei crediti deteriorati.	ABI,	Publish
26	3 - Definizioni	3.3	8	Modifica	La proposta di raggruppare gli NPL in due gruppi, prestiti garantiti e non garantiti, può risultare inadeguata perché non è sufficientemente granulare per riflettere la variazione dei tassi di recupero, a causa di una serie di fattori tra cui la struttura dei portafogli bancari. Nel segmento dei crediti garantiti, ad esempio, i prestiti ipotecari potrebbero essere distinti in prestiti residenziali e commerciali, dove tra questi ultimi sarebbe consigliabile avere un approccio diverso per immobili commerciali e industriali. Nel segmento dei crediti non garantiti, sarebbe opportuno prevedere un approccio diverso per diversi tipi di controparti, come ad esempio le PMI e il credito al consumo e le esposizioni verso la Pubblica Amministrazione (per le quali una completa svalutazione dell'esposizione non garantita in soli due anni appare completamente fuorviante in considerazione della peculiarità del soggetto debitore e della assenza di perdite economiche per rischio di credito rilevabile dagli archivi storici degli operatori).	Raggruppamento degli NPL in due gruppi.	ABI,	Publish
27	3 - Definizioni	3.3	8	Chiarimento	La necessità di individuare, per i crediti a default, la quota di crediti unsecured da quelli secured ai fini dell'applicazione dei backstop auspicati, obbliga le banche a dotarsi di meccanismi in grado di identificare, per ogni linea di credito, la quota coperta da garanzie da quella non coperta, anche per quei crediti che possono presentare coperture parziali. Questa impostazione lascia intravedere una possibile indicazione di preferenza per i modelli di calcolo della LGD basati sugli haircut delle garanzie, a scapito dei modelli di stima della LGD basati sul danger rate da applicare alla stime delle perdite su cluster omogenei dei crediti classificati a sofferenza. Si richiede un chiarimento a questo riguardo, visto che la gran parte dei modelli di stima della LGD è sviluppata con metodologie di calcolo che stimano il danger rate. Si richiede anche di comprendere come questa impostazione possa essere raccordata al calcolo dello Shortfall nel caso in cui modelli di LGD utilizzati non prevedano l'identificazione della componente secured da quella unsecured.	Modalità di gestione del calendar provisioning e modelli LGD.	ABI,	Publish

28	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.1	10	Chiarimento	Non si comprende come l'accantonamento prudenziale del 100% in 2 anni (esposizioni non garantite) e in 7 anni (esposizioni garantite) possa essere considerato un LIVELLO MINIMO di accantonamento prudenziale.	Non è assicurata una adeguata trasparenza sulle scelte; carente o assente analisi di impatto.	ABI,	Publish
29	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.1	10	Modifica	Nel caso di una banca con un modello IRB convalidato, i tempi (7 anni) per realizzare la garanzia dovrebbero basarsi sulle evidenze statistiche (e prudenziali) fornite dal modello interno.	Se una banca ha un modello IRB convalidato dall'Autorità di Vigilanza che fornisce una prova statistica che il valore della garanzia non è zero dopo 7 anni dalla data in cui l'esposizione sottostante è stata classificata come non-performing, la banca dovrebbe essere autorizzata ad applicare il proprio modello sui "defaulted assets" in deroga ai requisiti previsti nell'Addendum.	ABI,	Publish
30	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.1	10	Modifica	Non si comprende come possa essere irrilevante se "le ragioni dei ritardi nel realizzo delle garanzie siano al di fuori del controllo della banca". Il documento ipotizza un trattamento uniforme in un contesto non uniforme (le procedure di esecuzione e insolvenza non sono armonizzate).	Non è assicurato il c.d. "level playing field".	ABI,	Publish
31	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	10	Modifica	Non sono noti gli elementi oggettivi alla base della calibrazione e pare assente un'analisi di impatto adeguata.	Non è assicurata una adeguata trasparenza sulle scelte; carente o assente analisi di impatto.	ABI,	Publish
32	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	11	Chiarimento	I principi contabili internazionali richiedono che i crediti deteriorati siano valutati tenendo conto della perdita attesa lifetime. Poiché le evidenze storiche di perdita evidenziano un recupero significativamente superiore a zero non è sostenibile sotto il profilo contabile applicare le regole di provisioning richieste dall'Addendum. Ad esempio una posizione unsecured deteriorata dopo 2 anni di norma è classificata tra le inadempienze probabili e spesso non sono avviate le attività di recupero coattivo. Se il tasso di recupero storico è pari a ca. il 30% ne consegue che è sbagliato sotto il profilo contabile rettificare integralmente la posizione. Stessa cosa per le posizioni secured dove il processo di recupero di norma non si chiude entro 7 anni dal passaggio a NPE. Un altro elemento in contrasto con la normativa contabile è l'eventuale applicazione del criterio a partire dai nuovi flussi del 1 gennaio 2018; sotto il profilo contabile non è possibile applicare criteri valutativi differenziati a posizioni che hanno lo stesso profilo di rischio. Anche i documenti dell'Ecofin del luglio 2017 (vedi infra) fanno esplicito riferimento a rettifiche di vigilanza. Ne consegue che le rettifiche previste dall'Addendum dovrebbero essere considerate come rettifiche di vigilanza creando un doppio binario contabile/regolamentare. Ciò avrebbe peraltro il difetto di complicare l'informazione in quanto il coverage di bilancio non sarebbe significativo degli impatti regolamentari. La Banca dovrebbe dare disclosure di due diversi coverage.	Contrasto con i principi contabili in vigore.	ABI,	Publish

33	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	10, 11	Modifica	L'assetto dell'Addendum viola il principio di uguaglianza sostanziale poiché prevede un trattamento uniforme (senza eccezioni, né correttivi) nonostante sia palese l'eterogeneità dei quadri normativi dei Paesi in cui le banche destinatarie sono costrette ad operare. In particolare, la precisazione per cui "è irrilevante se le ragioni dei ritardi nel realizzo delle garanzie siano al di fuori del controllo della banca (ad esempio, il lasso di tempo necessario per la conclusione di un procedimento giudiziario)" sembra irragionevole e meriterebbe, quindi, un correttivo. La richiesta di coprire integralmente il credito tramite accantonamenti prudenziali in 2 o 7 anni a seconda che il credito sia garantito o non garantito si basa su dati statistici raccolti su base europea, che non tengono minimamente conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico dei vari Paesi. L'ambizione di imporre delle tempistiche comuni ai vari Stati nelle politiche di accantonamento degli NPL - per quanto meritevole - andrebbe, in tal senso, preceduta dall'armonizzazione del quadro normativo a livello europeo in tema di durata dei procedimenti giudiziali, in particolare delle procedure concorsuali e delle azioni esecutive individuali, garantendo in tutti gli Stati degli standard omogenei (level playing field). Finché non sarà raggiunto tale obiettivo non dovrebbero essere penalizzate quelle banche che operano negli ordinamenti caratterizzati dalle maggiori criticità.	L'assetto dell'Addendum violerebbe il principio di uguaglianza sostanziale poiché prevede un trattamento uniforme (senza eccezioni, né correttivi) nonostante sia palese l'eterogeneità dei quadri normativi dei Paesi in cui le banche destinatarie sono costrette ad operare.	ABI,	Publish
34	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	11	Modifica	Si sottolinea che l'accantonamento al 100% sulle posizioni garantite è eccessivo e si propone una revisione. La fissazione generalizzata del target delle rettifiche al 100% contrasta palesemente con le evidenze di mercato. Un azzeramento del valore del credito importa una distorsione informativa tanto più se l'intermediario si volesse allineare contabilmente. In particolare per i crediti garantiti è verosimile ipotizzare comunque un valore di recupero maggiore di zero. Problemi di impropria allocazione del valore si potrebbero riscontrare anche nei confronti degli azionisti. Infatti, è lecito ritenere che, a fronte di accantonamenti prudenziali pari al 100%, negli anni successivi vi sarebbero riprese di valore che, pur essendo di fatto di competenza degli anni precedenti, sarebbero appannaggio degli investitori in quel momento azionisti. Il livello minimo di accantonamento per le esposizioni garantite dovrebbe essere ridotto dall'attuale previsione al 100% sulla base di evidenze empiriche che tengano conto anche delle specificità dei differenti quadri giuridici in UE. Al di là delle lungaggini relative alla escussione di un asset è comunque indubbio che al termine del processo liquidatorio si abbia comunque un valore non trascurabile, per quanto ridotto.	Il 100% equivale a dire che dopo 7 anni di anzianità la garanzia perde totalmente il valore (cioè l'asset in garanzia non si riesce più a vendere) il che pare configurarsi nella realtà come una casistica quanto meno estrema. Peraltro, accantonamenti minimi al 100% anche per gli NPE secured determinerebbe nel tempo successive riprese di valore da incasso, creando delle fluttuazioni improprie dei risultati di conto economico potendo, nel tempo, avvantaggiare alcuni azionisti a scapito di altri.	ABI,	Publish
35	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	11	Soppressione	"(...) le banche dovrebbero quindi seguire almeno un percorso lineare nell'applicazione dei livelli minimi di accantonamento "	Tale disposizione non considera l'eventualità di alcun tasso di guarigione (cure rate) che, invece, solitamente si verifica nei primi anni di ingresso nello stato di NPL (in particolare per i crediti scaduti e gli Unlikely to Pay).	ABI,	Publish
36	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	11	Soppressione	"Le banche dovranno con inure ad iscrivere in bilancio gli accantonamenti contabili in linea con le proprie valutazioni e conformemente ai principi contabili in vigore; in tal modo, nella grande maggioranza dei casi, l'introduzione dei livelli minimi di accantonamento prudenziale non produrrà alcun effetto."	Difficile pensare che non ci siano impatti sui bilanci bancari prevedendo accantonamenti minimi su crediti secured che arrivano linearmente al 100%. Allo stato attuale, infatti, le rettifiche effettuate su crediti garantiti da immobili, in linea con quanto previsto dai principi contabili che richiedono l'iscrizione di accantonamenti sulla base della perdita presunta, difficilmente giungono al 100%.	ABI,	Publish

37	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	11	Chiarimento	Si prega di specificare come i concetti di forbearance (e il relativo cure period) e la logica going concern (determinazione degli accantonamenti in uno scenario di flussi di cassa) possano essere in linea con il concetto di calendar provisioning. Ad esempio uno scenario di continuità aziendale per una controparte che continua a creare dei flussi di cassa non è coerente con un accantonamento totale della posizione dopo 2 anni (ciò significa che non ha riscosso il credito). Stesse considerazioni valgono per una controparte a default con misura di forbearance: dopo 12 mesi (cure period) il processo di forbearance permette una transizione in performing loans, ma se i criteri di uscita non vengono rispettati le banche dovranno accantonare per il 50%.	Ci sono disallineamenti tra il concetto di forbearance e lo scenario di going concern (indicato anche nelle Linee Guida BCE sui NPL) e il concetto di calendar provisioning.	ABI,	Publish
38	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	11	Chiarimento	Il paragrafo 4.2 dell'Addendum richiede che l'applicazione dei livelli minimi di accantonamento del 100% (da raggiungere in due anni per le esposizioni unsecured e sette anni per le esposizioni secured) sia introdotto in modo da non generare effetti "cliff edge" ma con un "phase in" adeguatamente graduale a partire dal momento in cui l'esposizione è classificata come NPE. Si richiede a tal proposito, dato l'obiettivo di accantonamento minimo del 100% in due o sette anni, quale sia il "phase in" più idoneo a partire dalla data di ingresso in NPE tra, ad esempio, incrementi mensili, incrementi trimestrali ed incrementi annuali.	Discrezionalità nell'applicazione dei livelli minimi di accantonamento.	ABI,	Publish
39	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	10, 11	Modifica	Si richiede di modificare il paragrafo 4.2 in modo tale da consentire, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 159 REG. EUR. 575/2013, che le eccedenze di accantonamenti prudenziali relativi ad NPE o a parti di NPE possano essere utilizzate per compensare i deficit su altre NPE o parti di altre NPE.	Disallineamenti tra NPL Addendum e Capital Requirement Regulation (EUR. REG. 575/2013).	ABI,	Publish
40	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	11	Modifica	Il sistema di adeguamento automatico degli accantonamenti e azzeramento delle previsioni di recupero in ragione dell'anzianità di NPE, sommato alla precisazione che l'incremento degli accantonamenti deve essere graduale, vanifica lo sforzo effettuato dalle banche per adeguarsi alle aspettative della Vigilanza contenute nelle Guidance in particolare con riferimento ai sistemi di aggiornamento dei valori delle garanzie immobiliari (§ 7 delle Guidance).	L'attuale assetto dell'Addendum rischia di vanificare gli investimenti fatti dalle banche per adeguarsi alle Guidance in tema di valutazione delle garanzie a meno di un anno dalla pubblicazione delle Guidance.	ABI,	Publish
41	5 - Comunicazioni all'autorità di vigilanza	5	12	Chiarimento	Il mercato riceverà informazioni sulle politiche di accantonamento seguite dalle banche, tuttavia i dettagli sui requisiti di informativa pubblica non sono fissati nell'Addendum, ma soggetti alle indicazioni dei Joint Supervisory Teams. Per evitare ulteriori costi a carico delle banche e una disomogeneità di trattamento tra banche, proponiamo di definire tali informazioni al più presto, previa consultazione dell'industria.	Comunicazioni all'autorità di vigilanza e informativa al pubblico.	ABI,	Publish

## **RISPOSTA ABI ALLA CONSULTAZIONE SULL'ADDENDUM ALLE LINEE GUIDA DELLA BCE PER LE BANCHE SUI CREDITI DETERIORATI (NPL): LIVELLI MINIMI DI ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE PER LE ESPOSIZIONI DETERIORATE**

### **SOMMARIO**

A giudizio dell'ABI, il documento della Vigilanza BCE *Addendum alle linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate* - d'ora in poi *Addendum* – presenta elementi di contrasto sia di metodo sia di merito rispetto al quadro normativo europeo. La proposta esprime, inoltre, scelte di *policy* che generano forti preoccupazioni per i potenziali rilevanti riflessi sull'attività creditizia.

I principali profili di criticità riguardano:

- **Le basi legali dell'*Addendum***

Agendo a livello di regole di vigilanza, l'*Addendum* modifica elementi chiave dell'attuale regolamentazione che disciplina accantonamenti e deduzioni dal capitale, generando incertezza regolamentare.

Sulla base delle anticipazioni di stampa, il parere del servizio giuridico del Parlamento Ue, rilasciato l'8 novembre 2017, il parere del servizio legale del Consiglio Ue, rilasciato il 23 novembre 2017, hanno indicato che la Vigilanza BCE non avrebbe competenza per varare un documento in grado di modificare l'attuale normativa. Inoltre, la Commissione UE, con due documenti pubblicati l'11 ottobre 2017, ha chiaramente espresso la necessità di una base normativa di rango primario a fondamento di ulteriori interventi prudenziali in tema di NPL.

Qualsiasi eventuale esigenza di rettifiche addizionali dovrebbe, dunque, essere valutata e definita come misura specifica per la singola banca a esito del dialogo tra la Vigilanza BCE e la banca supervisionata.

Le misure proposte sono rivolte a tutte le imprese creditizie vigilate con sede nell'Area dell'euro sottoposte alla vigilanza diretta della BCE. Tenendo in considerazione le prossime misure, attualmente in fase di esame da parte della Commissione Europea, che riguarderanno l'intera area dell'UE, l'SSM con il suo intervento rischia di frammentare il mercato unico, creando in tal modo una disparità di trattamento tra le banche dell'Area dell'euro e quelle non appartenenti a tale area.

- **Il coordinamento con la *policy* dell'Unione Europea**

Nel luglio 2017, il Consiglio Europeo ha definito un piano di azione per evitare il ripetersi in futuro di accumuli di crediti deteriorati non adeguatamente coperti

da accantonamenti. A tal fine, ha dato incarico alla Commissione di valutare l'opportunità di proporre modifiche normative nella normativa prudenziale (CRD IV e CRR). ABI ritiene che questa sia la sede in cui – se necessario – presentare misure generalizzate, per evitare confusione e incertezze nel diritto.

In particolare, andrebbe precisato l'ambito di applicazione della proposta. Essa non sembra riguardare solo i nuovi contratti, perché i livelli minimi di accantonamento si applicherebbero agli NPL classificati come tali a partire da gennaio 2018; ciò potrebbe quindi interessare anche lo stock dei finanziamenti in essere (nel caso del passaggio dei vecchi crediti in bonis allo status di deteriorati). A giudizio dell'ABI detta impostazione risulterebbe in contrasto:

- a) con le indicazioni espresse a luglio in sede ECOFIN e con quanto affermato nella Relazione del Sottogruppo sui Non-Performing Loans, del Comitato dei Servizi Finanziari del Consiglio (FSC);
- b) con la proposta della Commissione Europea sullo *“Statutory prudential backstops addressing insufficient provisioning for newly originated loans that turn non-performing”* nella quale viene ipotizzata la copertura progressiva sui nuovi NPL, ovvero sugli NPL derivanti da nuovi crediti erogati (*“In line with the July Council conclusions solely newly originated loans - i.e. loans which have been granted after a certain cut-off date, such as the date of adoption of the new requirement or the date of entry into force of the new requirement - that thereafter turn non-performing would be captured”*).

- **Il coordinamento con la normativa contabile**

Gli automatismi previsti dall'*Addendum* appaiono in conflitto con le regole contabili internazionali recepite a livello europeo e con le disposizioni contabili nazionali di alcuni Paesi (come nel caso del Codice Civile italiano) che improntano le valutazioni dei crediti al presunto valore di realizzo. Tale conflitto sarebbe tanto più evidente a partire dal 1° gennaio 2018, a seguito dell'applicazione dell'IFRS 9. In sintesi, quando il modello proposto nell'*Addendum* (c.d. modello lineare) determinasse svalutazioni maggiori rispetto a quelle previste per il bilancio civilistico, queste ultime potrebbero apparire insufficienti e ciò spingerebbe la banca a uniformarsi contabilmente alle prescrizioni dell'*Addendum*. L'esito paradossale sarebbe che, per tenere conto delle richieste della Vigilanza, la banca sarebbe esposta al rischio di contestazioni in merito alla chiara e veritiera rappresentazione dei fatti aziendali in bilancio con rischi anche penali data la legislazione italiana (falso in bilancio).

ABI ritiene che l'IFRS9 sia sufficientemente in grado di rilevare tempestivamente le perdite attese. In ogni caso, prima di introdurre nuovi vincoli sugli NPL, occorrerebbe attendere che il nuovo principio contabile IFRS9 dispiegasse i suoi effetti.



- **I riflessi sull'attività creditizia e sull'economia**

L'*Addendum*, nella forma proposta in consultazione, potrebbe provocare possibili conseguenze indesiderate in grado di incidere sui livelli di capitale e sulle politiche di offerta di credito e di generare distorsioni del mercato del credito e sul mercato secondario degli NPL. Ciò proprio nel momento in cui la crescita economica sta riprendendo vigore in Italia e in Europa e dunque necessiterebbe non già di vincoli, ma di un'ulteriore alimentazione da parte del settore bancario. L'ABI rimarca, inoltre, l'esigenza di evitare misure a carattere pro-ciclico, come invece appaiono quelle previste nell'*Addendum*: rettifiche dal profilo lineare e incondizionate prescindono, infatti, da valutazioni più articolate lungo il ciclo economico e possono potenzialmente portare a maggiori accantonamenti nelle fasi di crisi e a maggiori riprese di valore nelle fasi di crescita economica; la sintesi degli effetti è quindi pro-ciclica e sottende un aumento della volatilità di utili e quotazioni di mercato.

- **Sugli aspetti tecnico-giuridici della proposta**

L'ABI ritiene necessario:

- a) evitare disallineamenti tra norme prudenziali e principi contabili internazionali;
- b) applicare qualsiasi misura ai nuovi crediti concessi a partire dalla data di applicazione di qualsiasi nuovo regolamento o orientamento, al fine di evitare effetti retroattivi;
- c) avviare il calcolo dell'anzianità (*vintage*) degli NPL, sulla cui base viene formulato il calendario degli accantonamenti, non dal giorno della classificazione a *Non Performing Exposure* (NPE), ma dal giorno della risoluzione contrattuale, ovvero dal giorno di avvio delle azioni legali di recupero (pignoramento), azione con cui la banca entra nell'effettiva fase di recupero del credito vantato;
- d) che l'accantonamento automatico al 100% sulle posizioni garantite e con perizie esterne sia da evitare e ne propone una revisione, tenuto conto che l'applicazione generalizzata del target delle rettifiche al 100% contrasta palesemente con le evidenze di mercato e i principi contabili;
- e) che rispetto alle esposizioni garantite debba essere sottoposta a svalutazione, ovvero assoggettata al *calendar provisioning*, solo la quota parte di credito non coperta; ciò anche tenuto conto che nei paesi dove viene applicato il *calendar provisioning* non si prescinde mai dal valore della garanzia (a condizione che ci sia una valutazione indipendente) e in considerazione di quanto previsto dai principi contabili;
- f) che la tempistica del *provisioning* sia rivista tenendo conto delle curve di recupero medie a livello di settore, che giustificano percentuali di recupero ben oltre quanto proposto, in particolare rispetto ai due anni dal passaggio a sofferenza per quanto riguarda i crediti non garantiti (e *a fortiori* se si guarda alla data di iniziale default);
- g) che qualsiasi esposizione considerata (garantita o non garantita) sia calcolata al lordo degli incassi già esperiti: ad esempio, qualora vi fosse un

credito di 1000 su cui la Banca abbia già incassato 900, questo dovrebbe essere considerato ai fini della normativa proposta solo per 100 analogamente al caso di un credito di 1000 a fronte del quale siano stati già effettuati accantonamenti per 900;

- h) che sia introdotto un meccanismo correttivo affinché da un punto di vista fiscale le rettifiche prudenziali oggetto della proposta e quelle contabili godano degli stessi benefici fiscali. ABI ritiene, infatti, che la proposta non tenga adeguatamente conto delle diverse implicazioni fiscali delle rettifiche contabili rispetto alle deduzioni dal patrimonio di vigilanza: le rettifiche contabili godono, infatti, del beneficio fiscale della deducibilità (e quindi impattano sul capitale per un valore pari alle rettifiche al netto del risparmio fiscale), le deduzioni dal patrimonio di vigilanza non hanno rilevanza fiscale (e quindi impattano integralmente sul capitale);
- i) che sia modificata la tempistica dell'eventuale entrata in vigore dei nuovi requisiti (prevista per il primo gennaio 2018) per garantire alle banche il tempo necessario per gestire l'impatto delle nuove misure e per modificare le strategie di gestione interna degli NPL, anche alla luce dell'entrata in vigore dell'IFRS9;
- j) che sia comunque consentita una maggiore flessibilità nell'applicazione dei principi dell'*Addendum* da calibrare anche tenendo conto, come fattore di differenziazione tra banche di Paesi diversi, della differente durata delle procedure giudiziarie di recupero dei crediti.

Di seguito, si riportano le principali osservazioni sollevate nella risposta dell'ABI (vedi *template* in appendice), che vengono proposte con un maggiore livello di dettaglio, distinguendo tra osservazioni di metodo e di merito.

## **CRITICITÀ DI PROFILO GIURIDICO-SISTEMATICO (OSSERVAZIONI SUL METODO)**

1. **L'*Addendum***, come concepito nella proposta in consultazione, **appare eccedere i poteri di vigilanza conferiti alla Vigilanza BCE** dal quadro normativo europeo. In dettaglio:

- a) la consultazione solleva un tema di ordine generale dato dalla difficoltà, a legislazione vigente, di inquadrare l'*Addendum* nel sistema delle fonti del diritto europeo; esso appare muoversi oltre il quadro regolamentare esistente e andrebbe, in sostanza, ad incidere sui requisiti di capitale con obblighi aggiuntivi che potrebbero confliggere con le attuali regole (cfr. anche, nello stesso senso, la lettera del 9/10/2017 del Presidente del Parlamento Europeo Tajani al Presidente della BCE e le dichiarazioni del Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari al PE, Gualtieri). Recenti notizie di stampa affermano che i Servizi Giuridici del Parlamento e del Consiglio UE si sono espressi con pareri che indicano che i poteri di supervisione attribuiti alla Vigilanza BCE, per loro natura "specifiche per singola banca", non possono fornire fondamento legale per l'adozione di misure come quelle incluse nell'*Addendum*, che sembra puntare effettivamente a ottenere lo stesso risultato di una modifica formale dei requisiti di capitale obbligatori, avendo carattere

sostanzialmente cogente e riguardando tutte le banche vigilate direttamente dalla BCE, indipendentemente dalla situazione specifica di ogni singola banca;

- b) l'*Addendum* in consultazione, atto asseritamente non vincolante, tuttavia, di fatto produce effetti giuridici obbligatori. Il fine di fornire indicazioni in merito alle aspettative delle autorità di vigilanza, espressamente dichiarato nell'*Addendum*, stride con i contenuti quantitativi dello stesso e con le sue ricadute in termini di adempimento atteso, visto che i destinatari (le banche significative) - secondo la logica del processo "rispetta o spiega" (*comply or explain*) - non possono discostarsene se non motivandolo adeguatamente e che la valutazione, in merito alla adeguatezza della predetta motivazione, sia a discrezione della stessa Vigilanza BCE. Il fatto che l'onere della prova sia in capo alla banca e non alla vigilanza rafforza il concetto che la misura è di carattere generale e non specifica.
2. Il punto precedente solleva quindi **criticità sotto il profilo delle basi legali dell'*Addendum***, posto che il suo inquadramento nelle misure di Pillar 2 (approccio individuale sulla singola banca) è in antitesi con i suoi contenuti, generali e indifferenziati. L'*Addendum* introdurrebbe, infatti, requisiti standard da applicare a tutte le banche, mentre i risultati migliori sul recupero e lo smaltimento degli NPL sono raggiunti quando le misure sono specifiche per le singole banche, tenendo conto anche delle caratteristiche nazionali del mercato, dei livelli di collateralizzazione e di fattori esogeni come la durata delle procedure giudiziarie. L'applicazione di una regola generica uguale per tutte le banche, senza alcuna differenziazione in base al paese di stabilimento, alle leggi nazionali in merito alla liquidazione delle garanzie, al modello di business o ai portafogli specifici della banca, **costituisce di fatto una misura macroprudenziale**, cosa che pone l'*Addendum* al di fuori del campo di applicazione della Vigilanza BCE.
3. L'ABI segnala che **gli automatismi previsti dall'*Addendum* confliggono anche con le disposizioni del codice civile italiano** (che improntano le valutazioni dei crediti al presunto valore di realizzo) **e le regole contabili internazionali** che le banche sono tenute ad applicare. Tale conflitto sarebbe tanto più evidente a partire dal 1° gennaio 2018 con l'applicazione dell'IFRS 9 che introdurrà più rigorosi modelli di valutazione dei crediti. In sintesi, quanto rilevato in bilancio diviene insufficiente ove il modello proposto nell'*Addendum* (c.d. modello lineare) comportasse maggiori svalutazioni, il che spingerebbe la banca a uniformarsi contabilmente alle prescrizioni dell'*Addendum*, arrivando al paradosso che, per tenere conto delle richieste della vigilanza, si esporrebbe la banca al rischio di contestazioni in merito alla chiara e veritiera rappresentazione dei fatti aziendali in bilancio.
4. L'ABI sottolinea che la proposta **non assicura un'adeguata trasparenza sulle scelte effettuate ed anzi mostra forti carenze in parte riconducibili alla totale assenza di analisi di impatto degli effetti della proposta**. In particolare non si comprende come l'accantonamento prudenziale del 100% in 2 anni (esposizioni non garantite) e in 7 anni (esposizioni garantite) possa essere considerato un "livello minimo" di accantonamento prudenziale non essendo noti gli elementi oggettivi alla base della calibrazione. ABI evidenzia le conseguenze che l'assenza di un'analisi di impatto

produce in un atto di portata generale quale è l'*Addendum*, che dovrebbe essere giustificato dall'esplicitazione dei costi/benefici delle scelte ad esso sottese.

## CRITICITÀ DI PROFILO TECNICO GIURIDICO (OSSERVAZIONI SUL MERITO)

### ASPETTI GENERALI E DEFINIZIONI ADOTTATE NELL'ADDENDUM

5. L'ABI chiede di **limitare l'applicazione dell'*Addendum* esclusivamente ai crediti originati dal 1° gennaio 2018 in poi e, dunque, ai relativi NPL**. Come detto, infatti, i livelli minimi di accantonamento secondo la proposta della BCE si dovrebbero applicare agli NPL classificati come tali a partire dal 1° gennaio 2018, quindi interessando potenzialmente anche lo stock dei finanziamenti in essere visto che, al verificarsi degli eventi, saranno classificati tra gli NPL. Il suggerimento dell'ABI tiene conto del fatto che la banca nel prezzare il credito considera anche il costo del capitale (effetto implicito degli assorbimenti patrimoniali imposti dalla vigilanza) e per i finanziamenti già erogati l'istituto creditizio non ha potuto evidentemente calcolare adeguatamente l'eventuale costo derivante dalle nuove e più penalizzanti regole implicite nell'*Addendum*. Qualora la proposta della Vigilanza BCE divenisse una nuova prescrizione prudenziale, sarebbe, dunque, più corretto, per eliminare indebiti elementi di retroattività e consentire un corretto *pricing* dei nuovi finanziamenti, che essa si applicasse solo alle nuove erogazioni. Resta in ogni caso fermo che i tempi stretti per l'entrata in vigore dell'*Addendum* non risultano coerenti con un corretto adeguamento dei modelli di business delle istituzioni, fortemente impattati. Peraltro, si sottolinea che l'innovazione giunge mentre sono ancora in corso i progetti connessi all'implementazione del nuovo principio IFRS 9, rispetto alla quale ancora non c'è visibilità sull'impatto effettivo in conto economico e con il quale l'approccio proposto nell'*Addendum* si pone in aperta contraddizione. Sarebbe pertanto opportuno che l'eventuale entrata in vigore della proposta fosse quantomeno posticipata al termine del primo esercizio di applicazione dell'IFRS 9.
6. L'ABI sottolinea che **l'assetto dell'*Addendum* viola il principio di uguaglianza sostanziale poiché prevede un trattamento uniforme (senza eccezioni, né correttivi) nonostante sia palese l'eterogeneità dei quadri normativi dei Paesi in cui le banche destinatarie sono costrette ad operare**. In particolare, la precisazione per cui "*è irrilevante se le ragioni dei ritardi nel realizzo delle garanzie siano al di fuori del controllo della banca (ad esempio, il lasso di tempo necessario per la conclusione di un procedimento giudiziario)*" sembra irragionevole e merita, quindi, un correttivo. La richiesta di coprire integralmente il credito tramite accantonamenti prudenziali in 2 o 7 anni a seconda che il credito sia garantito o non garantito si basa su dati statistici raccolti su base europea, che non tengono minimamente conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico dei vari Paesi. L'ambizione di imporre delle tempistiche comuni ai vari Stati nelle politiche di accantonamento degli NPL - per quanto meritevole - andrebbe, in tal senso, preceduta dall'armonizzazione del quadro normativo a livello europeo in tema di durata dei procedimenti giudiziari, in particolare delle procedure concorsuali e delle azioni esecutive individuali, garantendo in tutti gli Stati degli standard omogenei (*level playing field*). Finché non

sarà raggiunto tale obiettivo non dovrebbero essere penalizzate quelle banche che operano negli ordinamenti caratterizzati dalle maggiori criticità.

7. L'ABI segnala una profonda incoerenza tra le logiche di valutazione di posizioni in continuità aziendale ("*going concern*") rispetto a quanto previsto dall'*Addendum*. In particolare la valutazione dei crediti in "*going concern*" è basata sulla capacità di rimborso del debitore anche in relazione alle "misure di cura" attivate e non si concilia con il criterio valutativo "basato sul tempo" proposto nell'*Addendum* che presuppone un deterioramento del valore del credito esclusivamente legato al tempo. Tale criterio valutativo potrebbe essere concettualmente applicabile alle sole posizioni in stato di insolvenza ("*gone concern*") dove il valore del credito si basa sul valore della relativa garanzia. In tale contesto, l'ABI chiede di **attivare l'avvio del calcolo dell'anzianità (*vintage*) non dalla classificazione a NPE, ma dal giorno della risoluzione contrattuale, ovvero comunque dal giorno di avvio delle azioni legali di recupero (pignoramento)**. Infatti con tale azione la banca entra nell'effettiva fase di recupero del credito vantato. Questo aspetto è ancor più rilevante per le operazioni di leasing per le quali l'attività di ripossesso del bene può avere inizio solamente dopo la risoluzione del contratto. Una tempistica predeterminata e un target di copertura in ogni caso fissato al 100% indurrebbero la banca, pressata dagli ingenti assorbimenti patrimoniali, a limitare le ristrutturazioni dei finanziamenti e il conseguente "periodo di cura" del credito. Sono evidenti le ripercussioni per il tessuto economico e anche il deterioramento del rapporto banca/impresa.
8. L'ABI segnala che **la proposta di raggruppare gli NPL in due gruppi, prestiti garantiti e non garantiti, può risultare inadeguata perché:**
  - a) da un lato, la proposta, nell'operare la distinzione tra crediti garantiti e crediti non garantiti, **sembra fare riferimento esclusivamente al profilo "genetico" del credito, non prendendo espressamente in considerazione l'ipotesi di acquisizione di ulteriori garanzie attraverso accordi di natura stragiudiziale e/o lo svolgimento di azioni legali** (ad es.: escussione delle garanzie personali con conseguente ottenimento di garanzie reali quali ipoteche giudiziali). ABI ritiene necessaria la previsione di un correttivo in base al quale l'esposizione originariamente non garantita si consideri garantita se entro due anni dal momento in cui il credito viene classificato come deteriorato siano acquisite delle garanzie, sia per accordo tra le parti, sia mediante l'avvio di azioni legali. Qualora non fossero valorizzate le garanzie "acquisite" mediante le azioni legali si correrebbe, infatti, il rischio di disincentivare politiche di gestione attiva degli NPL, volte all'acquisizione di nuove garanzie o a presidiare quelle esistenti, favorendo politiche indiscriminate di cartolarizzazione, cessione o cancellazione dei crediti deteriorati;
  - b) da un'altra prospettiva, questa separazione **non è sufficientemente granulare per riflettere la variazione dei tassi di recupero**, a causa di una serie di fattori tra cui la struttura dei portafogli bancari. Nel segmento dei crediti garantiti, ad esempio, i prestiti ipotecari potrebbero essere distinti in prestiti residenziali e commerciali, dove tra questi ultimi sarebbe necessario avere un approccio diverso per immobili commerciali e industriali. Nel segmento dei crediti non garantiti, sarebbe opportuno prevedere un approccio diverso per diversi tipi di

controparti, come ad esempio le PMI e il credito al consumo e le esposizioni verso la Pubblica Amministrazione (per le quali una completa svalutazione dell'esposizione non garantita in soli due anni appare completamente fuorviante in considerazione della peculiarità del soggetto debitore);

- c) la suddivisione dei due gruppi basata sulla presenza di garanzie eligibili ai fini della “*credit risk mitigation*” (CRM) e non sull'esistenza di garanzie legali escluderebbe dalla categoria dei crediti garantiti le esposizioni nei confronti di soggetti cedenti crediti commerciali e le esposizioni verso debitori di crediti commerciali acquisiti dall'istituzione e assistiti da assicurazione del credito. Nello specifico, indipendentemente dalla rappresentazione contabile, il factoring rappresenta un prodotto con caratteristiche peculiari e basate sulla compresenza di due controparti di rischio, il debitore ceduto e appunto il cedente. Sebbene la CRR non ricomprenda i crediti commerciali acquisiti fra le garanzie ammissibili ai fini della mitigazione del rischio di credito, va sottolineato come essa preveda invece approcci specifici alla determinazione della perdita attesa su crediti commerciali acquisiti nell'ambito dei sistemi di rating interni (cfr. art. 153, 154 e 184), che riconoscono il ruolo del debitore ceduto nella cessione del credito. Inoltre, nella prassi spesso i crediti commerciali acquistati vengono coperti da polizze assicurative da primarie imprese di assicurazione che riducono l'esposizione al rischio verso i debitori ceduti. Le prospettive di recupero nel factoring sono pertanto tipicamente elevate e ciò influenza ovviamente il livello degli accantonamenti sulle relative esposizioni non *performing*. È pertanto inopportuno ed eccessivamente semplificativo separare i trattamenti in sole due classi la cui definizione è basata sull'ammissibilità della garanzia ai sensi della CRM. Appare necessario quantomeno adottare una classificazione più granulare per non penalizzare eccessivamente prodotti di finanziamento caratterizzati da bassi livelli di perdita attesa dato il default (LGD) e dalla presenza di garanzie particolarmente efficaci, quali i crediti commerciali e l'assicurazione del credito, ancorché non inclusi fra le garanzie ammissibili ai sensi della vigilanza prudenziale come strumenti di mitigazione del rischio di credito.

9. L'ABI suggerisce di **prevedere un periodo di “franchigia” per le posizioni non garantite per le quali la banca attiva l'acquisizione di garanzie per via giudiziaria** (i.e. ipoteca giudiziale). Infatti, esiste un tempo tecnico per la “trasformazione” di un credito da non garantito a garantito. Evidenze empiriche portano a concludere come questo periodo può variare da pochi mesi (3/4) a qualche anno (3/4), specie quando si innestassero cause e/o opposizioni. In tal modo si previene la cancellazione (*write-off*) di posizioni chirografarie che potrebbero successivamente divenire garantite, senza più possibilità di effettuare una ripresa di valore da valutazione, a causa della fuoriuscita dall'attivo (*derecognition*). La banca dovrebbe quindi solo attendere la liquidazione degli asset acquisiti a garanzia per realizzare una ripresa da incasso.

#### LIVELLI MINIMI DI ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE

10. In linea di principio, **Abi ritiene che un *provisioning* del 100% neghi di per sé una gestione imprenditoriale del rischio**. Se le Autorità ritengono superati il modello della banca pubblica e le forme di regolamentazione strutturale, dovrebbero favorire

una gestione del rischio di impresa che rispetti principi di natura privatistica e di libero esercizio dell'attività bancaria, nel rispetto di regole prudenziali.

11. L'ABI sottolinea che **l'accantonamento al 100% sulle posizioni garantite è eccessivo e ne propone una revisione**. La fissazione generalizzata dell'obiettivo delle rettifiche al 100% contrasta palesemente con le evidenze di mercato. Un azzeramento del valore del credito importa una distorsione informativa tanto più se l'intermediario si volesse allineare contabilmente. In particolare per i crediti garantiti è verosimile ipotizzare comunque un valore di recupero maggiore di zero. Problemi di impropria allocazione del valore si potrebbero riscontrare anche nei confronti degli azionisti. Infatti, è lecito ritenere che, a fronte di accantonamenti prudenziali pari al 100%, negli anni successivi vi sarebbero riprese di valore che, pur essendo di fatto di competenza degli anni precedenti, sarebbero appannaggio degli investitori in quel momento azionisti. Il livello minimo di accantonamento per le esposizioni garantite dovrebbe essere ridotto dall'attuale previsione al 100% sulla base di evidenze empiriche che tengano conto anche delle specificità dei differenti quadri giuridici in UE. Al di là delle lungaggini relative alla escussione di un asset è comunque indubbio che al termine del processo liquidatorio si abbia comunque un valore non trascurabile, per quanto ridotto.
12. L'ABI propone di **escludere le posizioni oggetto di attività di concessioni (*forbearance*) dalla classificazione NPE nell'ambito dell'Addendum**. L'applicazione dei livelli minimi di accantonamento correlati ad un piano lineare e continuo di svalutazione, comporta, infatti, la contraddizione, anche normativa, sul fronte delle posizioni deteriorate con potenzialità di ripresa grazie alla concessione di ristrutturazioni/rinegoziazioni (*forbearance*). La necessità di procedere ad accantonamenti minimi prudenziali a fronte dell'obbligo di mantenimento della controparte in periodo di cura per un anno, costituisce un disincentivo per le banche all'elargizione di misure di salvataggio per controparti già in stato di insolvenza, venendo meno anche alle indicazioni contenute nelle linee guida sugli NPL. A quel punto le banche incentiverebbero le ristrutturazioni/rinegoziazioni soltanto su posizioni in bonis, essendo il rischio di accantonamento elevato, a fronte dell'obbligo di restare per un anno nel cosiddetto "periodo di cura".
13. L'ABI sottolinea **l'esistenza di possibili discrezionalità nell'applicazione dei livelli minimi di accantonamento nell'attuale formulazione della proposta**. Viene precisato come, in alcuni casi, sia possibile discostarsi dai livelli minimi di accantonamento, ad esempio quando il debitore effettua, in modo verificabile, regolari pagamenti parziali che corrispondono a una frazione significativa dei pagamenti. Eventuali situazioni in cui, esistano accordi che canalizzano determinati flussi (es. affitti, contributi statali, ecc.) dal debitore direttamente all'intermediario andrebbero fatte rientrare in tale fattispecie.
14. L'ABI segnala che **l'attuale assetto dell'Addendum rischia di vanificare gli investimenti fatti dalle banche per adeguarsi alle linee guida sugli NPL in tema di valutazione delle garanzie, a meno di un anno dalla pubblicazione delle stesse**. Il sistema di adeguamento automatico degli accantonamenti e azzeramento delle previsioni di recupero in ragione dell'anzianità di NPE, sommato alla precisazione che l'incremento degli accantonamenti deve essere graduale, vanifica lo sforzo effettuato dalle banche per adeguarsi alle aspettative della Vigilanza contenute nelle

linee guida sugli NPL, in particolare con riferimento ai sistemi di aggiornamento dei valori delle garanzie immobiliari.

15. L'ABI sottolinea, infine, i **potenziali effetti perversi di questa proposta sul funzionamento del mercato secondario degli NPL**. Un sistema automatico di rettifiche, insieme all'obbligo di pubblicazione annuale di informazioni sugli NPL in base alla loro anzianità (*vintage*), permetterebbe, infatti, ai potenziali acquirenti di fissare un prezzo scontato sugli NPL dal momento che all'approssimarsi del raggiungimento del target del 100% di accantonamenti diventerebbe evidente l'esigenza delle banche di cedere i propri portafogli di crediti deteriorati.
16. L'ABI indica **l'assenza di coerenza** e dunque l'esigenza di correggere alcuni **disallineamenti**:
  - a) **tra l'Addendum ed il complessivo disegno regolamentare nato dagli accordi di Basilea e recepito nell'Unione Europea con la CRD IV e la CRR**. Quanto disciplinato nell'Addendum NPL appare, infatti, in contrasto con la normativa prudenziale (derivante dagli accordi di Basilea): introdurre livelli di accantonamento che prevedono il sostanziale azzeramento delle esposizioni NPE con il progressivo passare del tempo, contrasta nettamente con la possibilità (riconosciuta da CRD IV e CRR e rafforzata dall'introduzione del principio contabile IFRS9) per le banche di stimare internamente le perdite attese ed inattese. Nel complesso, l'utilizzo dei due criteri indicati per gli accantonamenti minimi dall'Addendum - il lasso temporale in cui un'esposizione è classificata come deteriorata e le garanzie reali detenute (ove presenti) -, che "ammortizzano" la posizione fino al 100% in modo lineare per gli anni considerati, porta, di fatto, a **rinnegare la bontà e l'utilità dei modelli di rating interni**, promossi dalla normativa e validati dalla Vigilanza, che peraltro hanno comportato investimenti importanti da parte del sistema bancario;
  - b) **tra l'Addendum e la CRR**, che all'art. 159 prevede che le **eccedenze di accantonamenti prudenziali relativi alle esposizioni deteriorate (NPE, Non Performing Exposure) o a parti di NPE possano essere utilizzate per compensare i deficit su altre NPE o parti di altre NPE**; si propone dunque di modificare l'Addendum in coerenza con quanto previsto dall'art. 159 della CRR;
  - c) **tra le linee guida sugli NPL della Vigilanza BCE e le norme previste dall'Addendum**. Le linee guida sugli NPL identificano chiaramente la necessità di attivare dei presidi organizzativi dedicati per la gestione dei crediti deteriorati (unità di *work-out*) in base al ciclo di vita degli NPL. L'unità che gestisce i crediti al momento del passaggio a default ha, come obiettivo, quello di accelerare il processo di gestione di questi crediti attraverso un approccio proattivo, utilizzando lo strumento della ristrutturazione ovvero della concessione di misure di *forbearance*, al fine di facilitare il ritorno *in bonis* dei debitori in stato di insolvenza. Questo tipo di concessione prevede sempre anche il conferimento di tempo per consentire alla controparte di uscire dal proprio stato di crisi. La definizione di queste misure è in contraddizione con la previsione di un **accantonamento al 100%** al termine dei 2 o dei 7 anni e con la necessità di evitare un picco (*cliff-effect*) alla scadenza dei periodi indicati, dal momento che la concessione di misure di ristrutturazione/rinegoziazione (misure di



*forbearance*) ipotizza sempre la risoluzione dello stato di crisi e quindi la concreta aspettativa che si possano attenuare le perdite. ABI suggerisce, dunque, che **l'accantonamento al 100% sia subordinato all'assenza di azioni gestionali volte a sanare le situazioni di crisi**, ovvero al recupero tempestivo delle ragioni di credito. In alternativa, la scadenza dei termini dovrebbe essere sospesa nel momento in cui le azioni gestionali di sostegno vengono concesse e risultano efficaci.

*INFORMATIVA PUBBLICA*

17. Il mercato riceverà informazioni sulle politiche di accantonamento seguite dalle banche, tuttavia i **dettagli sui requisiti di informativa pubblica non sono fissati nell'Addendum**, ma soggetti alla comunicazione dei team di supervisione congiunti (*Joint Supervisory Teams*). Al fine di evitare ulteriori costi a carico delle banche e una disomogeneità di trattamento tra gli enti, l'ABI propone di definire tali informazioni al più presto, previa consultazione dell'industria.

**APPENDICE: COMMENTI DELL'ABI**

ID	Capitolo	Paragrafo	Pagina	Tipo di commento	Commento dettagliato	Illustrare brevemente i motivi per i quali il commento debba essere preso in considerazione
1	1 - Contesto generale	1	2	Chiarimento	<p>L'adozione di ulteriori requisiti prudenziali e di vigilanza dovrebbe essere attentamente considerata e attuata solo dopo un'approfondita analisi d'impatto che dovrebbe prendere in considerazione anche le misure di riduzione del rischio che entreranno, a breve, in vigore.</p> <p>L'<i>Addendum</i> propone un accantonamento prudenziale automatico per le esposizioni deteriorate. La BCE giustifica i nuovi requisiti affermando che "servono a rafforzare il bilancio delle banche consentendo loro di concentrarsi sul proprio core business, in particolare sui prestiti all'economia". Non condividiamo questa affermazione che non è supportata da evidenze empiriche o statistiche robuste.</p>	Assenza di un'analisi di impatto delle nuove misure proposte.
2	1 - Contesto generale	1	2	Modifica	<p>A causa della loro prociclicità, le misure proposte nell'<i>Addendum</i> - se non modificate - avrebbero delle gravi conseguenze sull'attività creditizia poiché presumibilmente: i) favorirebbero l'erogazione del credito solo ai clienti con rating elevato (cosiddetto <i>cherry picking</i>), ovvero a controparti con un livello di solvibilità assai elevato; ii) limiterebbero la concessione di nuovo credito alle famiglie e; iii) in particolare, comporterebbero la definizione da parte delle banche di un plafond massimo di prestiti non garantiti erogabili alle PMI, a causa del costo del capitale (effetto implicito degli assorbimenti patrimoniali imposti dalla vigilanza) particolarmente penalizzante che interesserebbe questo tipo di esposizioni creditizie in caso di un'inversione inattesa del ciclo creditizio; iv) costringerebbero le banche a trasferire ai propri clienti i costi più elevati derivanti dagli assorbimenti patrimoniali imposti dalla vigilanza; v) causerebbero un aumento generale dei tassi di interesse pagati dai clienti a basso rating (famiglie e PMI).</p>	Impatto sull'attività creditizia e sull'economia.

3	1 - Contesto generale	1	2	Modifica	A parità di altri fattori l'Addendum costituisce un incentivo ad attivare velocemente le azioni di recupero precludendo subito ogni possibilità alle imprese in difficoltà temporanee di riprendersi. Le Banche saranno incentivate a ridurre i tentativi (ivi incluse le misure di <i>forbearance</i> ) per far rientrare in bonis i clienti che sono in una situazione di temporanea difficoltà con impatti rilevanti sull'economia reale. Un provvedimento "tecnico" di questa portata rischia di avere un profondo impatto sull'economia reale di alcuni paesi dell'eurozona.	Profondo impatto sull'economia reale di alcuni Paesi dell'Eurozona.
4	1 - Contesto generale	1	2	Modifica	Le linee guida pongono l'accento sulla necessità di effettuare accantonamenti e cancellazioni per i crediti deteriorati in modo tempestivo, al fine di contribuire a rafforzare i bilanci bancari e permettere agli intermediari di concentrarsi (nuovamente) sull'attività principale, costituita in particolare dal finanziamento dell'economia.	L'applicazione di accantonamenti minimi basati esclusivamente su <i>vintage</i> e garanzie, produrrà un effetto distorsivo sull'intera economia, rendendo necessario un irrigidimento delle politiche creditizie delle banche, le quali saranno orientate ad erogare finanziamenti soltanto a controparti con un livello di solvibilità assai elevato (rating eccellenti), assistiti da garanzie eligibili. Chi non avrà queste caratteristiche rischierà di essere escluso dall'accesso al credito, con grave danno per l'intera economia. Inoltre, con accantonamenti minimi che arrivano sino al 100% del credito, sarà impossibile correlare un'eventuale disponibilità delle banche a finanziarie anche controparti meno performanti, perchè con i limiti imposti dalle normative sull'usura non ci sarebbero condizioni capaci di coprire il relativo rischio di credito. Correlare gli accantonamenti minimi (fino alla quota del 100%) alle garanzie contraddice un principio creditizio

						fondamentale, che prevede che la concessione del credito sia legata alla capacità restitutiva della controparte in termini di flussi economici prodotti, relegando la garanzia ad elemento accessorio.
5	1 - Contesto generale	1	2	Modifica	Le aspettative si basano sulla durata del lasso di tempo in cui un'esposizione è classificata come deteriorata nonchè sulle garanzie reali detenute (ove presenti).	L'utilizzo dei due criteri indicati per gli accantonamenti minimi dall' <i>Addendum</i> , che di fatto "ammortizzano" la posizione fino al 100% in modo lineare per gli anni considerati, porta alla completa sconfessione dei modelli di rating interni, promossi dalla normativa e validati dalla Vigilanza, e che hanno comportato investimenti importanti da parte del sistema bancario. All'interno del sistema di rating un'importanza particolare riveste il modello di LGD, che esprime in modalità statistica la perdita presunta per la banca sulla singola controparte al momento del default (o viceversa la capacità di recupero). L'indicazione di giungere in un periodo di anni, 2 o 7, alla copertura completa del credito, sconfessa la reale attività svolta dalla banca nel tempo in termini di capacità di recupero e quindi di accantonamenti prudenziali, come richiesto dai principi contabili. Inoltre l'utilizzo di criteri quali il <i>vintage</i> e le garanzie per determinare gli accantonamenti prudenziali mette in discussione anche la metodologia going-gone indicata nella <i>Guidance NPL</i> , che si basa

						principalmente sui flussi di cassa e sulla possibilità per la controparte di proseguire la propria attività. La sovrapposizione delle due metodologie, una che incide a conto economico, l'altra a stato patrimoniale, risulta comunque contraddittoria nei principi cardine sottostanti, ovvero nella prosecuzione dell'attività aziendale: un accantonamento al 100% indica implicitamente che la stessa cesserà di esistere, già dopo 2 anni (se chirografaria).
6	1 - Contesto generale	1	2	Soppressione	Quanto disciplinato nell' <i>Addendum</i> NPL è in contrasto con la normativa prudenziale (derivante dagli accordi di Basilea). Introdurre livelli di accantonamento che prevedono il sostanziale azzeramento delle esposizioni NPE con il progressivo passare del tempo, contrasta nettamente con la possibilità (riconosciuta da CRD IV e CRR e rafforzata dall'introduzione del principio contabile IFRS9) per le banche di stimare internamente (anche mediante l'utilizzo di rilevanti fattori di prudenzialità) le perdite attese ed inattese. Si richiede pertanto di ritirare la proposta.	Assenza di coerenza tra l' <i>Addendum</i> ed il complessivo disegno regolamentare nato dagli accordi di Basilea e recepito nell'Unione Europea con CRD IV \ CRR.
7	1 - Contesto generale	1	2	Chiarimento	L' <i>Addendum</i> , come concepito nella proposta in consultazione, appare muoversi oltre il quadro normativo esistente, interviene e produce effetti giuridici obbligatori senza alcun coordinamento con le altre istituzioni europee e senza tenere in debita considerazione alcune delle misure normative già in cantiere a livello dell'Unione Europea. L'Ecofin ha chiesto alla Commissione di lavorare sulle politiche di accantonamento degli NPL, mentre la BCE è intervenuta innovando ed integrando normative e indirizzi già presenti con requisiti simili applicabili dal 1 ° gennaio 2018, con un alto rischio di sovrapposizione dei requisiti ed incertezza nelle politiche di accantonamento. A tale riguardo, si noti che la formulazione della	Sovrapposizione dei poteri di vigilanza e legislativi che mina la certezza del diritto - alto rischio di sovrapposizione dei requisiti e incertezza nelle politiche di accantonamento.

					<p>Relazione del Sottogruppo del Comitato dei Servizi Finanziari del Consiglio (31 maggio 2017) è di per sé la prova del fatto che L'<i>Addendum</i>, proposto in consultazione, si colloca al di fuori del campo di azione della Vigilanza BCE. In effetti, la Relazione esplora una serie di opzioni politiche che potrebbero essere avanzate dalle Istituzioni Europee per lo smaltimento degli NPL, specificando che il Meccanismo di Vigilanza Unico Europeo (BCE - SSM) può chiedere gli adeguamenti opportuni nell'ambito delle misure di Pillar 2 (approccio individuale sulla singola banca). Nel caso in cui, in futuro, si volesse attribuire qualsiasi potere macroprudenziale all'SSM (e.g. <i>specific provisioning quantitative targets</i>) bisognerebbe modificare l'art. 104 della direttiva 2013/36/UE CRD IV, con una procedura normativa di rango primario. È da sottolineare che nel quadro della revisione del pacchetto della CRD IV in corso non è stato finora presentato alcun emendamento al riguardo.</p>	
8	2 - Aspetti generali	2.1	3	Soppressione	<p>Dato il termine fissato per la presente consultazione, consideriamo inapplicabile l'entrata in vigore dei nuovi requisiti a partire dal 1° gennaio 2018, poiché le banche non avrebbero il tempo necessario per gestire l'impatto delle nuove misure e modificare, conseguentemente, le proprie strategie interne di gestione dei crediti deteriorati. Considerando che la consultazione si chiuderà alla fine del 2017 e che l'<i>Addendum</i> dovrebbe entrare in vigore subito dopo la sua pubblicazione, le banche non avrebbero il tempo necessario per gestire l'impatto delle nuove misure e modificare le strategie di gestione interna degli NPL, poiché non viene concesso alcun periodo transitorio per il graduale adeguamento ai nuovi requisiti.</p> <p>Siamo fortemente in disaccordo con tale approccio e al riguardo ci aspetteremmo che qualsiasi nuova misura di accantonamento debba essere applicata soli ai crediti erogati dopo il 1° gennaio 2018, in linea con il piano d'azione sugli NPL approvato dall'Ecofin.</p>	Applicabilità

9	2 - Aspetti generali	2.1	3	Modifica	Le misure proposte sono rivolte a tutte le istituzioni creditizie vigilate con sede nell'Area dell'euro sottoposte alla vigilanza diretta della BCE. Tenendo in considerazione le prossime misure, attualmente in fase di esame, da parte della Commissione Europea che riguarderanno l'intera area dell'UE, l'SSM con il suo intervento rischia di frammentare il mercato unico, creando in tal modo una disparità di trattamento tra le banche dell'Area dell'euro e quelle non appartenenti a tale area. Non condividiamo un simile approccio.	Ambito dell'applicazione geografica dell' <i>Addendum</i> - Creazione di una disparità di trattamento tra le banche dell'Area dell'euro e quelle non appartenenti a tale area.
10	2 - Aspetti generali	2.1	3	Chiarimento	Si chiedono chiarimenti sull'applicazione dell' <i>Addendum</i> ai gruppi bancari – sottoposti alla vigilanza diretta della BCE - con filiali in giurisdizioni al di fuori dell'Area dell'euro.	Ambito di applicazione geografica dell' <i>Addendum</i> .
11	2 - Aspetti generali	2.1	3	Modifica	La BCE afferma che l' <i>Addendum</i> è applicabile agli NPL classificati come tali da gennaio 2018, data a partire dalla quale saranno applicate le nuove misure di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate. Sebbene la BCE ritenga che le nuove disposizioni non siano retroattive, di fatto i livelli minimi di accantonamento si applicano agli NPL classificati come tali a partire da gennaio 2018, potendo interessare potenzialmente anche lo stock dei finanziamenti in essere, nel caso di passaggio di vecchi crediti in bonis alla categoria dei deteriorati.	Ambito di applicazione - L' <i>Addendum</i> ha un effetto retroattivo, poiché considera gli NPL classificati come tali a partire dal 1 ° gennaio 2018, mentre dovrebbe, eventualmente, essere applicato solo ai nuovi crediti concessi a partire dalla data di applicazione.
12	2 - Aspetti generali	2.1	3	Modifica	Prevedere che le disposizioni dell' <i>Addendum</i> non si applicano ai crediti deteriorati acquistati dalle banche, ma solo a quelli "originati".	Il valore di acquisto (e iscrizione a bilancio) dei crediti deteriorati oggetto di acquisizione presenti nel bilancio di un operatore specializzato nell'acquisto di NPL incorpora la migliore stima di tempi e valori di recupero per ogni singola posizione, calcolata con criteri analitici, che tengono conto della specificità delle singole posizioni/portafogli e che sono pertanto più puntuali rispetto a parametri fissi definiti a livello regolamentare avendo a

						riferimento l'attività delle banche "tradizionali".
13	2 - Aspetti generali	2.3	5, 6	Modifica	<p>La BCE non fornisce alcuna informazione sugli elementi oggettivi sulla cui base è stata definita la calibrazione della proposta (accantonamento prudenziale del 100% in 2 anni per le esposizioni non garantite e in 7 anni per le esposizioni garantite), che penalizzano, soprattutto, la concessione dei prestiti non garantiti, limitando il <i>core business</i> delle banche.</p> <p>In particolare, non condividiamo la scelta di non considerare la durata dei procedimenti giudiziari nell'impostazione del <i>calendar provisioning</i>; le banche non dovrebbero essere ritenute responsabili per la durata dei procedimenti, che sono al di fuori dal loro controllo. Peraltro, alcuni Stati Membri stanno attualmente affrontando questo problema ed il beneficio delle riforme adottate sarà evidente a breve.</p> <p>Nel frattempo, qualora questo approccio non fosse rivisto, la Vigilanza BCE dovrebbe almeno concedere delle deroghe temporanee all'applicazione del sistema di adeguamento automatico degli accantonamenti qualora le Autorità Nazionali Competenti (NCAs) che fossero in grado di fornire, tramite un'analisi oggettiva, la prova che le scadenze di 2/7 anni non sono appropriate, dal momento che le esposizioni deteriorate possono essere recuperate in un lasso di tempo più breve o più lungo.</p> <p>Infine, il riferimento fatto dalla BCE all'applicazione dell'art.3 della CRR per il calcolo degli accantonamenti prudenziali delle banche non è chiaro. Infatti, secondo l'<i>Addendum</i> sembra che l'applicazione dell'art. 3, della CRR sia obbligatoria, mentre nella FAQ viene presentata come "alternativa", ma comunque imposta dalla BCE. Entrambe le interpretazioni sembrano contrastare con quanto sancito dalla CRR che accorda, invece, alle banche la possibilità di rafforzare il capitale sulla base di proprie valutazioni. La proposta, così concepita, si tradurrebbe in un requisito di Pilar 1 stabilito</p>	Calibrazione dei livelli minimi di accantonamento prudenziale.



					dalla BCE, che non ha invece competenza in materia, in quanto legittimata unicamente a chiedere adeguamenti di capitale tramite misure di Pillar 2.	
14	2 - Aspetti generali	2.3	5, 6	Chiarimento	<p>Le <i>Guidance</i> NPE identificano chiaramente la necessità di attivare presidi organizzativi dedicati per la gestione dei crediti deteriorati (unità di <i>work-out</i>) in base al ciclo di vita degli NPL. L'unità che gestisce i crediti al momento del passaggio a default, ha, come obiettivo, quello di accelerare il processo di gestione di questi crediti attraverso un approccio proattivo, utilizzando lo strumento della ristrutturazione ovvero della concessione di misure di forbore, al fine di facilitare il ritorno in bonis dei debitori in stato di insolvenza. Questo tipo di concessione prevede sempre anche la concessione di tempo per consentire alla controparte di uscire dal proprio stato di crisi. Le definizioni di queste misure è in contraddizione con la previsione di un <i>backstop</i> al termine dei 2 o dei 7 anni e con la necessità di evitare un cliff-effect alla scadenza dei periodi indicati, dal momento che la concessione di misure di forbore o di ristrutturazione ipotizza sempre la risoluzione dello stato di crisi (ovviamente si postula che deve essere monitorato il rispetto dei piani e il raggiungimento degli obiettivi definiti) e quindi la concreta aspettativa che si possano attenuare le perdite. In questi ambiti, quindi, le misure di <i>backstop</i> dovrebbero essere subordinate all'assenza di azioni gestionali volte a sanare le situazioni di crisi ovvero al recupero tempestivo delle ragioni di credito. In alternativa, la scadenza dei termini dovrebbe essere sospesa nel momento in cui le azioni gestionali di sostegno vengono concesse e risultano efficaci.</p>	Disallineamenti tra <i>NPL Guidance</i> and <i>calendar provisioning</i> .
15	2 - Aspetti generali	2.3	5	Modifica	<p>Sul funzionamento dei livelli minimi di accantonamento e sul calcolo degli elementi di capitale accantonati dalla banca, riteniamo che la proposta della Vigilanza BCE non tenga adeguatamente conto che, per quanto riguarda gli accantonamenti contabili, le banche ottengono una detrazione fiscale dal reddito imponibile, cosa che invece non accade per le banche che applichino le deduzioni dai fondi propri ai sensi dell'art. 3 del CRR.</p>	<p>Giustificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se gli accantonamenti divengono perdite effettive allora la banca le registrerà nel proprio conto economico con i relativi effetti fiscali</li> </ul>

					<p>Dovrebbe pertanto essere introdotto un meccanismo correttivo che assicuri che rettifiche contabili e prudenziali (deduzioni dirette dal patrimonio di vigilanza) abbiano uno stesso impatto netto fiscale.</p> <p>Senza il correttivo suggerito, gli accantonamenti addizionali necessari a raggiungere un accantonamento prudenziale pari al 100% sarebbero dedotti integralmente dal CET 1 senza alcun beneficio fiscale, per cui l'impatto finale sul capitale supererebbe quello che si genererebbe con un'analoga operazione condotta agendo contabilmente sul conto economico. Di conseguenza, verrebbe applicato un trattamento diverso tra le banche che non presentano livelli di accantonamenti sufficienti rispetto ai limiti indicati nella proposta e le altre.</p> <p>Per le ragioni sopra esposte, le deduzioni di CET 1 dai fondi propri, conformemente all'articolo 3 della CRR, dovrebbero essere effettuate al netto di eventuali benefici fiscali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nel caso contrario, di accantonamenti eccessivi rispetto alle perdite realizzate, la deduzione dal patrimonio di vigilanza si sarebbe in ogni caso rivelata eccessiva e dunque non si porrebbe il caso di rettifiche inadeguate: esse sarebbero invece eccessive rispetto alla reale evoluzione del credito</li> </ul>
16	2 - Aspetti generali	2.3	5, 6	Chiarimento	<p>Nelle Linee Guida NPL si fa specifico riferimento allo strumento della radiazione contabile quale meccanismo contabile per ridurre il valore degli NPE nel caso sia giudicata irrecuperabile una parte del credito vantato. Si chiede di capire se accantonamenti e <i>write-off</i> hanno la stessa natura e possono essere considerati simili al fine di evitare la formazione di stock di NPE poco coperti. Se si, si chiede di chiarire il diverso trattamento riservato ai <i>write-off</i> nelle <i>Guidance</i> sugli NPLs rispetto alle prassi utilizzate nei processi di validazione dei Modelli IRB da parte della Vigilanza. Da un lato, infatti, le radiazioni sono uno strumento incentivato anche dai principi contabili IFRS9, dall'altro le stesse modalità di cancellazione dei crediti non possono essere considerate ai fini del calcolo dello shortfall (di cui all'art 159 CRR), dal momento che in questo ambito si fa riferimento alla Q&amp;A EBA 2014_1064 che associa al <i>write-off</i> il concetto di rinuncia tombale alle ragioni di credito.</p>	<p>Rilevanti disallineamenti tra Regolamento Europeo 575/2013; <i>NPL Guidance</i>; <i>Addendum NPL</i>; Q&amp;A EBA.</p>

17	2 - Aspetti generali	2.3	5, 6	Modifica	<p>Il sistema proposto non solo va oltre i principi contabili (come peraltro riconosce la stessa Vigilanza BCE in tutto il documento), ma non è in linea con i principi contabili internazionali e con quelli applicati a livello individuale. La stessa Commissione Europea, nella comunicazione sul completamento dell'Unione bancaria pubblicata l'11 ottobre 2017, ha chiarito che l'autorità di vigilanza può agire sui livelli degli accantonamenti: "within the limits of the applicable accounting framework and to apply the necessary adjustments (deductions and similar treatments) in case, for example, accounting provisioning is not sufficient from a supervisory perspective".</p> <p>Pertanto, sollecitiamo la Vigilanza BCE a rivalutare l'applicabilità dell'<i>Addendum</i>, e stabilire il livello minimo degli accantonamenti caso per caso, in linea con i principi contabili, tenuto anche conto della prossima introduzione dell'IFRS9.</p>	Regime contabile ed interazione con il principio IFRS 9.
18	2 - Aspetti generali	2.3	6	Chiarimento	<p>Al punto 3 a) viene precisato come, in alcuni casi, sia possibile discostarsi dai livelli minimi di accantonamento, ad esempio quando il debitore effettua, in modo verificabile, regolari pagamenti parziali che corrispondono a una frazione significativa dei pagamenti originariamente stipulati per contratto. Si richiede di specificare in modo chiaro il concetto di "frazione significativa".</p>	<p>Una definizione maggiormente puntuale di pagamenti significativi rispetto a quelli originariamente praticati fuga sicuramente incertezze interpretative ed oggettivizza i comportamenti dell'industria bancaria. Riteniamo, ad esempio, che eventuali situazioni in cui, esistano degli accordi che canalizzano determinati flussi (es. affitti, contributi statali, ecc.) dal debitore direttamente all'intermediario debbano rientrare in tale fattispecie.</p>
19	2 - Aspetti generali	2.3	6	Chiarimento	<p>L'SSM dovrebbe fornire un elenco dettagliato degli scostamenti ritenuti accettabili rispetto al contenuto dell'<i>Addendum</i></p>	<p>In caso di mancata accettazione da parte dell'SSM di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni dell'<i>Addendum</i>, le banche potrebbero essere chiamate ad aggiustamenti</p>

						in grado di generare un incremento repentino degli accantonamenti ( <i>cliff effects</i> ). Al fine di evitare potenziali disallineamenti tra banche e SSM e nel trattamento delle singole banche, l'SSM dovrebbe pubblicare un documento che illustri in modo dettagliato quali fattori ("evidenze") possono essere accettabili e quali no come determinanti di eventuali scostamenti
20	3 - Definizioni	3.1	7	Modifica	Un sistema automatico di rettifiche può avere delle conseguenze negative insidiate sul funzionamento dei mercati secondari di crediti deteriorati. Il valore contabile degli NPL iscritto a bilancio sarebbe chiaramente fuorviante. Inoltre, il rischio è che le banche siano costrette a cedere con urgenza il proprio portafoglio di crediti deteriorate a delle date predertimante, consentendo, dunque, agli acquirenti di imporre prezzi scontati. A tale proposito, vanno ricordate le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per affrontare gli NPL in Europa, pubblicato l'11 luglio 2017, che ha chiaramente stabilito l'obiettivo di "(...) evitare effetti destabilizzanti sulle cessioni massive di [NPL]".	Un sistema automatico di rettifiche, insieme all'obbligo di pubblicazione annuale di informazioni sugli NPL in base alla loro età ( <i>vintage</i> ), potrebbe ostacolare lo sviluppo di un mercato secondario degli NPL, fornendo informazioni fuorvianti al mercato e ponendo le banche in una situazione di svantaggio competitivo, nel momento in cui si trovasse a negoziare le cessioni di portafogli di NPL.
21	3 - Definizioni	3.1	7	Modifica	Si propone di attivare l'avvio del calcolo dell'anzianità ( <i>vintage</i> ) non dalla classificazione a NPE, ma dal giorno della risoluzione contrattuale, ovvero comunque dal giorno di avvio delle azioni legali di recupero (pignoramento). Infatti con tale azione la banca entra nell'effettiva fase di recupero del credito vantato. Una tempistica predeterminata e un target di copertura in ogni caso fissato al 100% indurrebbe la banca, pressata dagli ingenti assorbimenti patrimoniali, a limitare le ristrutturazioni dei finanziamenti e il conseguente "periodo di cura" del credito. La modifica proposta sarebbe inoltre maggiormente coerente con il processo di recupero dei crediti. Infatti, è dalla risoluzione contrattuale, ovvero dal	La modifica proposta sarebbe maggiormente coerente con il processo di recupero dei crediti.

					presupposto giuridico con il quale il debitore decade dal beneficio del termine, che inizia la vera e propria attività di recupero del credito per via giudiziaria o stragiudiziale. Sono evidenti le ripercussioni per il tessuto economico e anche il deterioramento del rapporto banca/impresa.	
22	3 - Definizio ni	3.1	7	Modifica	<p>Secondo la BCE, la classificazione delle NPE adottata nell'<i>Addendum</i> è in linea con la definizione di NPLs dell'EBA (EBA ITS / 2013/03) e applica lo stesso trattamento alle posizioni classificate come " inadempienze probabili" (UTP) e "scadute" (<i>past-due</i>).</p> <p>In primo luogo, non è stato valutato se sia appropriato o meno applicare lo stesso trattamento alle inadempienze probabili e a quelle scadute, soprattutto perché, così com'è stato concepito, il trattamento proposto dalla BCE impedisce il rifinanziamento dell'UTP in corso di ristrutturazione. In secondo luogo, l'inserimento nel perimetro della proposta dei crediti oggetto di attività di <i>forbearance</i> e in particolare di ristrutturazione aziendale non sembra appropriato e se ne chiede l'esclusione dalla classificazione NPE nell'ambito dell'<i>Addendum</i>. In particolare, i piani di ristrutturazione o risanamento hanno come finalità quella del ripristino delle condizioni economico-patrimoniale-finanziarie necessarie alla continuità aziendale e alla sua permanenza sul mercato. In questa logica, la valutazione e la finalità della banca non è meramente volta al recupero del credito ma al più radicale risanamento aziendale in un arco temporale non necessariamente di breve termine. Tali posizioni sono inoltre soggette ad un monitoraggio specifico, intensificato e continuativo nell'ottica di valutare la regolarità di rispetto del piano contrattuale definito e di intercettare, e se possibile prevenire, eventuali segnali di nuovo deterioramento del profilo aziendale. Per queste motivazioni si ritiene opportuno l'esclusione delle operazioni di risanamento dal perimetro di applicazione dell'<i>Addendum</i>, qualora sia possibile dimostrare l'aderenza, la regolarità e il rispetto delle condizioni contrattuali definite.</p>	Definizione di NPE soggette al conteggio del <i>vintage</i> .

					<p>L'applicazione dei <i>backstop</i> indicati è sicuramente più aderente ad esposizioni nei confronti di soggetti la cui continuità aziendale è compromessa e la logica di valutazione del credito è guidata dal solo recupero e dal valore delle garanzie. Tale logica è applicabile solo alle posizioni per le quali si è provveduto alla risoluzione contrattuale e non anche a posizioni il cui piano di ristrutturazione è ancora attivo e funzionante.</p> <p>L'applicazione delle misure previste dall'addendum porterebbe nel complesso ad una limitazione e disincentivazione delle ristrutturazioni e dei rilanci aziendali con conseguenti effetti nel tessuto economico/produttivo.</p>	
23	3 - Definizio ni	3.1	7	Modifica	<p>Si propone di prevedere un periodo di "franchigia" per le posizioni non garantite per le quali la banca attiva l'acquisizione di garanzie per via giudiziaria (i.e. ipoteca giudiziale). Infatti, esiste un tempo tecnico per la "trasformazione" di un credito da non garantito a garantito. Evidenze empiriche portano a concludere come questo periodo può variare da pochi mesi (3/4) a qualche anno (3/4), specie quando si innestassero cause e/o opposizioni. In tal modo si previene la cancellazione (<i>write-off</i>) di posizioni chirografarie che potrebbero successivamente divenire garantite, senza più possibilità di effettuare una ripresa di valore da valutazione, a causa della fuoriuscita dall'attivo (<i>derecognition</i>). La Banca dovrebbe quindi solo attendere la liquidazione degli asset acquisiti a garanzia per realizzare una ripresa da incasso.</p>	<p>In tal modo si previene il <i>write-off</i> di posizioni chirografarie che potrebbero successivamente divenire <i>secured</i>, senza più possibilità di effettuare una ripresa di valore da valutazione, a causa delle <i>derecognition</i>. La Banca dovrebbe quindi solo attendere la liquidazione degli asset acquisiti a garanzia per realizzare una ripresa da incasso.</p>
24	3 - Definizio ni	3.1	7	Chiarimento	<p>Si richiede di chiarire il passaggio logico indicato nell'<i>Addendum</i> (Par. 3.1) che prevede l'evoluzione logica dei crediti classificati come "Unlikely-to-pay" verso il "Past-due", nel caso le azioni gestionali applicate ai crediti classificati ad UTP non riescano ad impedire la formazione di uno scaduto superiore ai 90 giorni per importi materiali. Tradizionalmente le banche</p>	<p>Disallineamenti tra Regolamento Europeo 575/2013; <i>NPL Guidance</i>; <i>Addendum NPL</i>; Q&amp;A EBA.</p>

					Italiane classificano lo scaduto a 90 giorni le posizioni che presentano un grado di criticità inferiore a quelle classificate ad UTP. La norma sembra, invece, indicare tra gli UTP solo le posizioni che, pur non presentando ancora uno scaduto rilevante, sono ritenute insolventi, in quanto non già in grado di assolvere alle proprie obbligazioni.	
25	3 - Definizio ni	3.2	7, 8	Modifica	La proposta, nell'operare la distinzione tra crediti garantiti e crediti non garantiti, sembra fare riferimento esclusivamente al profilo "genetico" del credito, non prendendo espressamente in considerazione l'ipotesi di acquisizione di ulteriori garanzie attraverso accordi di natura stragiudiziale e/o lo svolgimento di azioni legali (ad es.: escussione delle garanzie personali con conseguente ottenimento di garanzie reali quali ipoteche giudiziali). ABI ritiene auspicabile la previsione di un correttivo in base al quale l'esposizione originariamente non garantita si consideri garantita se entro due anni dal momento in cui il credito viene classificato come deteriorato siano acquisite delle garanzie, sia per accordo tra le parti, sia mediante l'avvio di azioni legali.	Qualora non fossero valorizzate le garanzie "acquisite" mediante le azioni legali si correrebbe, infatti, il rischio di disincentivare politiche di gestione attiva degli NPL, volte all'acquisizione di nuove garanzie o a presidiare quelle esistenti, favorendo politiche indiscriminate di cartolarizzazione, cessione o cancellazione dei crediti deteriorati.
26	3 - Definizio ni	3.3	8	Modifica	La proposta di raggruppare gli NPL in due gruppi, prestiti garantiti e non garantiti, può risultare inadeguata perché non è sufficientemente granulare per riflettere la variazione dei tassi di recupero, a causa di una serie di fattori tra cui la struttura dei portafogli bancari. Nel segmento dei crediti garantiti, ad esempio, i prestiti ipotecari potrebbero essere distinti in prestiti residenziali e commerciali, dove tra questi ultimi sarebbe consigliabile avere un approccio diverso per immobili commerciali e industriali. Nel segmento dei crediti non garantiti, sarebbe opportuno prevedere un approccio diverso per diversi tipi di controparti, come ad esempio le PMI e il credito al consumo e le esposizioni verso la Pubblica Amministrazione (per le quali una completa svalutazione dell'esposizione non garantita in soli due anni appare completamente fuorviante in considerazione della peculiarità del soggetto debitore e della assenza di perdite	Raggruppamento degli NPL in due gruppi.

					economiche per rischio di credito rilevabile dagli archivi storici degli operatori).	
27	3 - Definizioni	3.3	8	Chiarimento	La necessità di individuare, per i crediti a default, la quota di crediti <i>unsecured</i> da quelli <i>secured</i> ai fini dell'applicazione dei <i>backstop</i> auspicati, obbliga le banche a dotarsi di meccanismi in grado di identificare, per ogni linea di credito, la quota coperta da garanzie da quella non coperta, anche per quei crediti che possono presentare coperture parziali. Questa impostazione lascia intravedere una possibile indicazione di preferenza per i modelli di calcolo della LGD basati sugli haircut delle garanzie, a scapito dei modelli di stima della LGD basati sul danger rate da applicare alla stime delle perdite su cluster omogenei dei crediti classificati a sofferenza. Si richiede un chiarimento a questo riguardo, visto che la gran parte dei modelli di stima della LGD è sviluppata con metodologie di calcolo che stimano il danger rate. Si richiede anche di comprendere come questa impostazione possa essere raccordata al calcolo dello Shortfall nel caso in cui modelli di LGD utilizzati non prevedano l'identificazione della componente <i>secured</i> da quella <i>unsecured</i> .	Modalità di gestione del <i>calendar provisioning</i> e modelli LGD.
28	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.1	10	Chiarimento	Non si comprende come l'accantonamento prudenziale del 100% in 2 anni (esposizioni non garantite) e in 7 anni (esposizioni garantite) possa essere considerato un LIVELLO MINIMO di accantonamento prudenziale.	Non è assicurata una adeguata trasparenza sulle scelte; carente o assente analisi di impatto.
29	4 - Livelli minimi di accantonamento	4.1	10	Modifica	Nel caso di una banca con un modello IRB convalidato, i tempi (7 anni) per realizzare la garanzia dovrebbero basarsi sulle evidenze statistiche (e prudenziali) fornite dal modello interno.	Se una banca ha un modello IRB convalidato dall'Autorità di Vigilanza che fornisce una prova statistica che il valore della garanzia non è zero dopo 7 anni dalla data in cui l'esposizione sottostante è stata classificata come non-



	prudenzi ale					performing, la banca dovrebbe essere autorizzata ad applicare il proprio modello sui "defaulted assets" in deroga ai requisiti previsti nell' <i>Addendum</i> .
30	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.1	10	Modifica	Non si comprende come possa essere irrilevante se "le ragioni dei ritardi nel realizzo delle garanzie siano al di fuori del controllo della banca". Il documento ipotizza un trattamento uniforme in un contesto non uniforme (le procedure di esecuzione e insolvenza non sono armonizzate).	Non è assicurato il c.d. "level playing field".
31	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	10	Modifica	Non sono noti gli elementi oggettivi alla base della calibrazione e pare assente un'analisi di impatto adeguata.	Non è assicurata una adeguata trasparenza sulle scelte; carente o assente analisi di impatto.
32	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	11	Chiarimento	I principi contabili internazionali richiedono che i crediti deteriorati siano valutati tenendo conto della perdita attesa <i>lifetime</i> . Poiché le evidenze storiche di perdita evidenziano un recupero significativamente superiore a zero non è sostenibile sotto il profilo contabile applicare le regole di <i>provisioning</i> richieste dall' <i>Addendum</i> . Ad esempio una posizione <i>unsecured</i> deteriorata dopo 2 anni di norma è classificata tra le inadempienze probabili e spesso non sono avviate le attività di recupero coattivo. Se il tasso di recupero storico è pari a ca. il 30% ne consegue che è sbagliato sotto il profilo contabile rettificare integralmente la posizione. Stessa cosa per le posizioni <i>secured</i> dove il processo di recupero di norma non si chiude entro 7 anni dal passaggio a NPE. Un altro elemento in contrasto con la normativa contabile è l'eventuale applicazione del criterio a partire dai	Contrasti con i principi contabili in vigore.

					<p>nuovi flussi del 1 gennaio 2018; sotto il profilo contabile non è possibile applicare criteri valutativi differenziati a posizioni che hanno lo stesso profilo di rischio. Anche i documenti dell'Ecofin del luglio 2017 fanno esplicito riferimento a rettifiche di vigilanza. Ne consegue che le rettifiche previste dall'<i>Addendum</i> dovrebbero essere considerate come rettifiche di vigilanza creando un doppio binario contabile/regolamentare. Ciò avrebbe peraltro il difetto di complicare l'informativa in quanto il coverage di bilancio non sarebbe significativo degli impatti regolamentari. La Banca dovrebbe dare <i>disclosure</i> di due diversi <i>coverage</i>.</p>	
33	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	10, 11	Modifica	<p>L'assetto dell'<i>Addendum</i> viola il principio di uguaglianza sostanziale poiché prevede un trattamento uniforme (senza eccezioni, né correttivi) nonostante sia palese l'eterogeneità dei quadri normativi dei Paesi in cui le banche destinatarie sono costrette ad operare. In particolare, la precisazione per cui "è irrilevante se le ragioni dei ritardi nel realizzo delle garanzie siano al di fuori del controllo della banca (ad esempio, il lasso di tempo necessario per la conclusione di un procedimento giudiziario)" sembra irragionevole e meriterebbe, quindi, un correttivo. La richiesta di coprire integralmente il credito tramite accantonamenti prudenziali in 2 o 7 anni a seconda che il credito sia garantito o non garantito si basa su dati statistici raccolti su base europea, che non tengono minimamente conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico dei vari Paesi. L'ambizione di imporre delle tempistiche comuni ai vari Stati nelle politiche di accantonamento degli NPL - per quanto meritevole - andrebbe, in tal senso, preceduta dall'armonizzazione del quadro normativo a livello europeo in tema di durata dei procedimenti giudiziari, in particolare delle procedure concorsuali e delle azioni esecutive individuali, garantendo in tutti gli Stati degli standard omogenei (level playing field). Finché non sarà raggiunto tale obiettivo non dovrebbero essere penalizzate quelle banche che operano negli ordinamenti caratterizzati dalle maggiori criticità.</p>	<p>L'assetto dell'<i>Addendum</i> violerebbe il principio di uguaglianza sostanziale poiché prevede un trattamento uniforme (senza eccezioni, né correttivi) nonostante sia palese l'eterogeneità dei quadri normativi dei Paesi in cui le banche destinatarie sono costrette ad operare.</p>

34	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	11	Modifica	<p>Si sottolinea che l'accantonamento al 100% sulle posizioni garantite è eccessivo e se ne propone una revisione. La fissazione generalizzata del target delle rettifiche al 100% contrasta palesemente con le evidenze di mercato. Un azzeramento del valore del credito importa una distorsione informativa tanto più se l'intermediario si volesse allineare contabilmente. In particolare per i crediti garantiti è verosimile ipotizzare comunque un valore di recupero maggiore di zero. Problemi di impropria allocazione del valore si potrebbero riscontrare anche nei confronti degli azionisti. Infatti, è lecito ritenere che, a fronte di accantonamenti prudenziali pari al 100%, negli anni successivi vi sarebbero riprese di valore che, pur essendo di fatto di competenza degli anni precedenti, sarebbero appannaggio degli investitori in quel momento azionisti. Il livello minimo di accantonamento per le esposizioni garantite dovrebbe essere ridotto dall'attuale previsione al 100% sulla base di evidenze empiriche che tengano conto anche delle specificità dei differenti quadri giuridici in UE. Al di là delle lungaggini relative alla escussione di un asset è comunque indubbio che al termine del processo liquidatorio si abbia comunque un valore non trascurabile, per quanto ridotto.</p>	<p>Il 100% equivale a dire che dopo 7 anni di anzianità la garanzia perde totalmente il valore (cioè l'asset in garanzia non si riesce più a vendere) il che pare configurarsi nella realtà come una casistica quanto meno estrema. Peraltro, accantonamenti minimi al 100% anche per gli NPE <i>secured</i> determinerebbe nel tempo successive riprese di valore da incasso, creando delle fluttuazioni improprie dei risultati di conto economico potendo, nel tempo, avvantaggiare alcuni azionisti a scapito di altri.</p>
35	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	11	Soppressione	<p>"(...) le banche dovrebbero quindi seguire almeno un percorso lineare nell'applicazione dei livelli minimi di accantonamento "</p>	<p>Tale disposizione non considera l'eventualità di alcun tasso di guarigione (<i>cure rate</i>) che, invece, solitamente si verifica nei primi anni di ingresso nello stato di NPL (in particolare per i crediti scaduti e gli Unlikely to Pay).</p>
36	4 - Livelli minimi di accantonamento	4.2	11	Soppressione	<p>"Le banche dovranno continuare ad iscrivere in bilancio gli accantonamenti contabili in linea con le proprie valutazioni e conformemente ai principi contabili in vigore; in tal modo, nella grande maggioranza dei casi,</p>	<p>Difficile pensare che non ci siano impatti sui bilanci bancari prevedendo accantonamenti minimi su crediti <i>secured</i> che arrivano linearmente al 100%. Allo stato attuale, infatti, le rettifiche effettuate su crediti garantiti da</p>

	prudenziale				l'introduzione dei livelli minimi di accantonamento prudenziale non produrrà alcun effetto".	immobili, in linea con quanto previsto dai principi contabili che richiedono l'iscrizione di accantonamenti sulla base della perdita presunta, difficilmente giungono al 100%.
37	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	11	Chiarimento	Si prega di specificare come i concetti di <i>forbearance</i> (e il relativo <i>cure period</i> ) e la logica <i>going concern</i> (determinazione degli accantonamenti in uno scenario di flussi di cassa) possano essere in linea con il concetto di <i>calendar provisioning</i> . Ad esempio uno scenario di continuità aziendale per una controparte che continua a creare dei flussi di cassa non è coerente con un accantonamento totale della posizione dopo 2 anni (ciò significa che non ha riscosso il credito). Stesse considerazioni valgono per una controparte a default con misura di <i>forbearance</i> : dopo 12 mesi ( <i>cure period</i> ) il processo di <i>forbearance</i> permette una transizione in <i>performing loans</i> , ma se i criteri di uscita non vengono rispettati le banche dovranno accantonare per il 50%.	Ci sono disallineamenti tra il concetto di <i>forbearance</i> e lo scenario di <i>going concern</i> (indicato anche nelle Linee Guida BCE sui NPL) e il concetto di <i>calendar provisioning</i> .
38	4 - Livelli minimi di accantonamento prudenziale	4.2	11	Chiarimento	Il paragrafo 4.2 dell' <i>Addendum</i> richiede che l'applicazione dei livelli minimi di accantonamento del 100% (da raggiungere in due anni per le esposizioni <i>unsecured</i> e sette anni per le esposizioni <i>secured</i> ) sia introdotto in modo da non generare effetti "cliff edge" ma con un "phase in" adeguatamente graduale a partire dal momento in cui l'esposizione è classificata come NPE. Si richiede a tal proposito, dato l'obiettivo di accantonamento minimo del 100% in due o sette anni, quale sia il "phase in" più idoneo a partire dalla data di ingresso in NPE tra, ad esempio, incrementi mensili, incrementi trimestrali ed incrementi annuali.	Discrezionalità nell'applicazione dei livelli minimi di accantonamento.
39	4 - Livelli minimi di accantonamento	4.2	10, 11	Modifica	Si richiede di modificare il paragrafo 4.2 in modo tale da consentire, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 159 REG. EUR. 575/2013, che le eccedenze di accantonamenti prudenziali relativi a NPE o a parti di NPE possano essere utilizzate per compensare i deficit su altre NPE o parti di altre NPE.	Disallineamenti tra NPL <i>Addendum</i> e Capital Requirement Regulation (EUR. REG. 575/2013).

	prudenzi ale					
40	4 - Livelli minimi di accanton amento prudenzi ale	4.2	11	Modifica	Il sistema di adeguamento automatico degli accantonamenti e azzeramento delle previsioni di recupero in ragione dell'anzianità di NPE, sommato alla precisazione che l'incremento degli accantonamenti deve essere graduale, vanifica lo sforzo effettuato dalle banche per adeguarsi alle aspettative della Vigilanza contenute nelle <i>Guidance</i> in particolare con riferimento ai sistemi di aggiornamento dei valori delle garanzie immobiliari (§ 7 delle <i>Guidance</i> )	L'attuale assetto dell' <i>Addendum</i> rischia di vanificare gli investimenti fatti dalle banche per adeguarsi alle <i>Guidance</i> in tema di valutazione delle garanzie a meno di un anno dalla pubblicazione delle <i>Guidance</i> .
41	5 - Comunicazioni all'autorità di vigilanza	5	12	Chiarimento	Il mercato riceverà informazioni sulle politiche di accantonamento seguite dalle banche, tuttavia i dettagli sui requisiti di informativa pubblica non sono fissati nell' <i>Addendum</i> , ma soggetti alle indicazioni dei <i>Joint Supervisory Teams</i> . Per evitare ulteriori costi a carico delle banche e una disomogeneità di trattamento tra banche, proponiamo di definire tali informazioni al più presto, previa consultazione dell'industria.	Comunicazioni all'autorità di vigilanza e informativa al pubblico.